

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

GIUNTA DELLE ELEZIONI Pag. 2

COMMISSIONI RIUNITE (I e II):

In sede referente » 2

AFFARI COSTITUZIONALI (I):

In sede referente » 4

AFFARI INTERNI (II):

In sede referente » 5

In sede legislativa » 6

AFFARI ESTERI (III):

In sede legislativa » 6

In sede referente » 7

GIUSTIZIA (IV):

Comitato permanente per i pareri » 8

FINANZE E TESORO (VI):

Comitato pareri » 9

In sede legislativa » 10

In sede referente » 10

DIFESA (VII):

In sede legislativa » 12

ISTRUZIONE (VIII):

In sede legislativa Pag. 17

In sede consultiva » 18

TRASPORTI (X):

In sede referente » 18

Svolgimento di interrogazioni » 20

AGRICOLTURA (XI):

In sede referente » 20

INDUSTRIA (XII):

Comunicazioni del Presidente » 23

In sede legislativa » 24

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE STRUTTURE, SULLE CONDIZIONI E SUI LIVELLI DEI TRATTAMENTI RETRIBUTIVI E NORMATIVI

» 30

ERRATA CORRIGE » 31

CONVOCAZIONI:

Giovedì 1° aprile 1976

Commissione inquirente per i procedimenti di accusa Pag. 32

Commissioni riunite (IV e XIV) » 32

Affari interni (II) » 32

Giustizia (IV) » 32

Finanze e tesoro (VI)	Pag. 33
Istruzione (VIII)	» 33
Lavori pubblici (IX)	» 34
Trasporti (X)	» 35
Agricoltura (XI)	» 36
Lavoro (XIII)	» 36
Igiene e sanità (XIV)	» 36
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi	» 36

Venerdì 2 aprile 1976

Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali (V)	» 37
--	------

Martedì 6 aprile 1976

Giunta per il Regolamento	» 37
Finanze e tesoro (VI)	» 37

Mercoledì 7 aprile 1976

Giunta per il Regolamento	» 37
Commissioni riunite (I e II)	» 38

Giovedì 8 aprile 1976

Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali (V)	» 38
--	------

RELAZIONI PRESENTATE	Pag. 38
--------------------------------	---------

GIUNTA DELLE ELEZIONI

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1976, ORE 12. —
Presidenza del Presidente GIOMO.

RICHIESTA DI ATTI DA PARTE DELLA PROCURA
DELLA REPUBBLICA DI ROMA.

La Giunta, sulla base delle proposte del relatore Olivi, decide la trasmissione di alcuni atti richiesti dalla Procura della Repubblica di Roma, relativi alla verifica svolta sui risultati elettorali nel Collegio XIX (Roma).

RICHIESTA DI ATTI DA PARTE DELLA PRETURA
DI PIOVE DI SACCO (PADOVA).

La Giunta, in conformità di analoghe decisioni precedentemente adottate, delibera la trasmissione degli atti richiesti dalla Pretura di Piove di Sacco (Padova), relativi alla verifica svolta sui risultati elettorali nel collegio IX (Verona).

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (I) e AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1976, ORE 11,30. —
Presidenza del Vicepresidente della II Commissione FLAMIGNI. — Intervengono il ministro dell'interno, Cossiga, e il Sottosegretario di Stato per l'interno, Scardaccione.

Proposte di legge:

Signorile e Magnani Noya Maria: Riforma dell'assistenza pubblica e organizzazione dei servizi sociali (*Parere della IV, della V, della VIII, della XIII e della XIV Commissione*) (142);

Lodi Faustini Fustini Adriana ed altri: Norme generali sull'assistenza e beneficenza pubbliche (*Parere della V, della XIII e della XIV Commissione*) (426);

Foschi ed altri: Legge quadro di riforma dell'assistenza (*Parere della V, della XIII e della XIV Commissione*) (1609);

Artali: Legge quadro sui servizi sociali e sulla riforma della pubblica assistenza (*Parere della V, della XIII e della XIV Commissione*) (1674);

Alessandrini ed altri: Abolizione delle tessere di povertà ed istituzione dell'Ente regionale per l'assistenza sociale (*Parere della V, della XIII e della XIV Commissione*) (2901).

Competenze regionali in materia di servizi sociali e scioglimento degli enti assistenziali (*Parere della V, della VI, della XIII e della XIV Commissione*) (2901).

(Seguito dell'esame dei progetti di legge nn. 142, 426, 1609, 1674 e 2901 ed esame della proposta di legge n. 4379).

Le Commissioni proseguono l'esame dei provvedimenti.

Il ministro Cossiga nel dichiarare di prendere atto del lavoro finora svolto dal-

l'apposito Comitato ristretto preannunzia la presentazione di una serie di proposte emendative al testo del Comitato strettamente collegate a precisi problemi di natura politica e giuridica.

Prémesso, infatti, che appare necessario chiarire legislativamente il concetto di beneficenza che attualmente è incerto e non precisamente delineato, concorda con le linee emerse in Comitato ristretto intese ad inquadrare nell'ambito del comune gli organismi di erogazione dei servizi assistenziali. Per non incorrere, peraltro, in censure di carattere costituzionale, attesa la impossibilità di una legiferazione diretta delle regioni sulla organizzazione e dei comuni e delle province, prospetta l'opportunità di una legge-quadro dello Stato i cui principi generali sull'assistenza pubblica e sull'ordinamento delle unità comunali di erogazione dell'assistenza siano poi ulteriormente sviluppati dalle regioni attraverso le loro competenze normative proprie sulla disciplina dell'assistenza e attraverso la competenza delegata per l'attuazione dell'organizzazione delle unità comunali ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione.

Circa il trasferimento degli enti assistenziali alle regioni precisa che è preliminarmente necessario individuare gli enti pubblici di assistenza, figura questa che non sempre coincide con gli enti morali, che possono assumere anche una natura privatistica e che come tali non possono essere soppressi con le stesse procedure valide per gli enti pubblici.

Appare poi necessario individuare chiaramente, nell'ambito degli enti da trasferire, le funzioni di beneficenza pubblica che vanno distinte a suo avviso dalle funzioni previdenziali, di rappresentanza degli interessi degli associati, di promozione culturale e dalla assistenza non gratuita.

In merito poi al trasferimento dei beni ritiene che tale passaggio si possa realizzare sulla base del principio del carattere funzionale dei beni, piuttosto che di quello territoriale, per gli enti regionali, mentre per gli enti nazionali e interregionali enuncia il criterio della territorialità dei beni che appare l'unico principio possibile.

Conclude dichiarando che il Governo ritiene politicamente opportuno che al trasferimento delle funzioni e alla eventuale soppressione degli enti pubblici a carattere nazionale e interregionale si provveda attraverso i decreti delegati attualmente in

via di elaborazione sulla base della legge 22 luglio 1975, n. 382; si dovrebbe pertanto operare dal testo del comitato ristretto lo stralcio delle norme relative a tali enti.

Il deputato Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, relatore per la II Commissione, nel prendere atto delle dichiarazioni del ministro Cossiga si riserva di intervenire alla luce delle proposte emendative che il ministro si è riservato di presentare.

Il deputato Caruso, rilevato che il Ministro Cossiga ha espresso la sostanziale adesione del Governo al testo predisposto dal Comitato ristretto e che le osservazioni dallo stesso formulate non avrebbero avuto ragion d'essere se il rappresentante del Governo avesse partecipato ai lavori del Comitato, in conformità della prassi che esige l'instaurazione di una corretta dialettica tra Parlamento ed esecutivo, sottolinea l'opportunità di dare acquisite le repliche dei relatori in modo che, nella prossima seduta, le Commissioni riunite possano iniziare l'esame dei singoli articoli.

Il deputato Zolla ricorda che nell'esame finora svoltosi sono stati sollevati vari problemi di ampia rilevanza, quali le connessioni dei provvedimenti in esame con la delega contenuta nella legge n. 382 del 1975 e che ulteriori problemi sono stati sollevati dalle dichiarazioni del ministro: ritiene pertanto opportuno consentire ai relatori una breve pausa di riflessione sulla problematica sinora emersa per potere quindi proseguire, con precisa cognizione dei problemi da risolvere, nell'esame dei provvedimenti.

Il deputato Bressani ritiene opportuno consentire ai relatori di replicare, nella prossima seduta, anche in considerazione della assenza del deputato Maria Magnani Noya, relatore per la I Commissione e che soltanto dopo che il Governo avrà presentato gli emendamenti preannunziati si potrà concretamente valutare se far precedere la seduta delle Commissioni da una riunione del Comitato ristretto, al fine di agevolare il successivo esame degli articoli da parte delle Commissioni riunite.

Il deputato Artali, in considerazione degli obiettivi sostanziali che si intendono raggiungere e, principalmente per la sollecita approvazione della riforma dell'assistenza, dichiara di concordare con l'orientamento secondo cui le eventuali repliche dei relatori potranno più puntualmente aversi sui singoli articoli anche perché le

proposte emendative del Governo non appaiono in contrapposizione al testo formulato dal Comitato ristretto. A suo avviso, pertanto, già nella prossima seduta potrà aversi il confronto concreto sugli articoli, il che non esclude che possano essere ritenuti utili ulteriori incontri in sede di Comitato ristretto.

Le Commissioni, quindi, concordano con la proposta del Presidente Flamigni di tenere seduta nella prossima settimana con la replica dei relatori e contestuale inizio dell'esame degli articoli sulla base anche delle proposte emendative che il Governo farà pervenire in tempo utile.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1976, ORE 9,30. —
Presidenza del Presidente RIZ.

Proposte di legge:

de Carneri ed altri: Norme costituzionali a favore del gruppo linguistico ladino della provincia di Trento. (*Parere della VIII Commissione*) (3097);

Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige: Modifica dello Statuto di autonomia per garantire ai ladini della Val di Fassa in provincia di Trento i medesimi diritti di cui godono i ladini della provincia di Bolzano (3750);

Postal ed altri: Norme a favore delle popolazioni ladine della provincia di Trento (*Parere della VIII Commissione*) (4147).

(*Esame e nomina di un Comitato ristretto*).

Il relatore Bressani riferisce sulle tre proposte di legge costituzionali volte a modificare lo Statuto della Regione ad autonomia speciale Trentino-Alto Adige al fine di prevedere nuovi strumenti di tutela per il gruppo linguistico ladino della provincia di Trento.

Dopo aver ricordato che le popolazioni comunemente ricondotte nell'ambito del gruppo linguistico ladino costituiscono una minoranza distribuita sul territorio di due Stati, quello italiano e quello elvetico, e che, in Italia, queste gravitano in sei province e tre Regioni, richiama sommariamente le varie disposizioni legislative che

tutelano le minoranze linguistiche ladine con particolare riguardo a quelle contenute negli articoli 2, 4, 56, 61, comma primo, 62, 84, 97, 98 e 102 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, in riferimento alle popolazioni della provincia di Trento e di quella di Bolzano.

Illustra, quindi, analiticamente le proposte di legge osservando come la garanzia della rappresentanza dei ladini della Val di Fassa nel consiglio provinciale di Trento costituisca l'elemento comune dei tre progetti che, a suo avviso, possono essere integrati senza difficoltà anche sotto il profilo della indicazione dei comuni ladini nonché della previsione della procedura di attuazione.

Sottolineate le diverse esigenze di tutela dei ladini della provincia di Bolzano e di quelli della provincia di Trento — per i quali ultimi si pone soprattutto un problema di valorizzazione delle peculiarità proprie della lingua, delle tradizioni e della cultura locale — che fanno apparire ingiustificata una meccanica estensione della normativa vigente nella provincia autonoma di Bolzano, così come previsto dal progetto di legge d'iniziativa regionale, il relatore esprime la sua preferenza per le proposte di legge parlamentari, che si fanno carico di individuare specifiche disposizioni da introdurre nello Statuto per perfezionare la tutela della minoranza ladina insediata in provincia di Trento.

Rileva, inoltre, le differenze esistenti tra le due proposte di legge d'iniziativa parlamentare in tema di ordinamento scolastico, ed osserva che risulta preliminare, per l'adesione all'una o all'altra tesi ivi indicata, la conoscenza delle modalità attraverso le quali si intende dare attuazione all'articolo 102, comma secondo, dello Statuto.

Esprime, peraltro, fin d'ora il dubbio che l'insegnamento obbligatorio del tedesco in una scuola non bilingue, qual è quella invece esistente in provincia di Bolzano, costituisca norma diretta a tutelare la minoranza ladina più che non corrispondere ad esigenze di ordine pratico e, conseguentemente, dubita, altresì, dell'opportunità che essa costituisca oggetto di disposizione di grado costituzionale.

Il deputato de Carneri, dopo aver espresso il proprio apprezzamento per la relazione Bressani, sottolinea l'opportunità di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto che, in tempi ravvicinati, predisponga un testo unificato dei provvedimenti che

consenta una più organica disciplina della materia.

Quanto all'interrogativo posto dal relatore in merito all'insegnamento obbligatorio della lingua tedesca, pur avendo egli stesso delle perplessità sull'opportunità di stabilirlo con norma di livello costituzionale — potrebbe essere sufficiente demandare la questione alla legislazione provinciale — osserva che esso si giustifica per motivi culturali e di promozione sociale, onde evitare discriminazioni tra i due gruppi linguistici.

Il deputato Postal, primo firmatario della proposta di legge n. 4147, dichiara di concordare con la proposta per la costituzione di un Comitato ristretto e di condividere le argomentazioni del relatore anche in merito all'inopportunità di inserire, in questa sede, una norma che renda obbligatorio l'insegnamento della lingua tedesca.

La Commissione approva, quindi, la proposta di costituire un Comitato ristretto.

Il Presidente Riz comunica di averne chiamato a far parte, oltre al relatore Bresani, i deputati Battaglia, Bozzi, Concas, de Carneri, Genovesi, Pazzaglia e Postal.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1976, ORE 9,45. — *Presidenza del Vicepresidente FLAMIGNI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, La Penna.

Disegno e proposta di legge:

Norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune (*testo unificato delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Signorello ed altri; Cossutta ed altri; Lepre ed altri e di un disegno di legge approvati dal Senato*) (*Parere della I, della IV e della V Commissione*) (4387).

Marzotto Caotorta e Colombo Vittorino: Elezione degli organismi rappresentativi di decentramento amministrativo comunale (*Parere della I Commissione*) (3481);

Triva ed altri: Norme sulla partecipazione popolare e sul decentramento dei comuni (*Parere della I Commissione*) (4122);

Massari ed altri: Principi generali in materia di decentramento amministrativo e dei comuni (*Parere della I, della V e della VI Commissione*).

(*Esame e richiesta di autorizzazione alla relazione orale*).

Il deputato Cabras evidenzia il carattere di attuazione dell'articolo 5 della Costituzione dei provvedimenti in esame che ricercano un ambito istituzionale in armonia con la domanda politica in atto nel paese. Sottolineata, quindi, l'esperienza dei consigli circoscrizionali, con i limiti derivanti dalla mancanza di una relativa disciplina legislativa cui si tende ora ad ovviare, si sofferma sull'articolato del provvedimento proveniente dal Senato, frutto di una mediazione fra diversi progetti di legge, dichiarandosi ad esso favorevole e rilevando l'infondatezza delle eccezioni di incostituzionalità adombrate circa la previsione di poteri deliberativi per i consigli circoscrizionali.

Conclude auspicando la necessità di adeguare tutta la vigente normativa legislativa alla nuova realtà degli enti locali, con particolare riferimento alla finanza locale e alla legge comunale e provinciale, e manifestando qualche riserva sulla gratuità della carica di consigliere circoscrizionale.

Il deputato Triva, rilevata la importanza e delicatezza della materia in esame in quanto concernente l'autonomia e l'ordinamento dell'ente locale, sottolinea la necessità di valorizzare il principio del decentramento non soltanto all'interno del comune, ma anche con riferimento ai rapporti con lo Stato e del comune e degli altri enti locali: il decentramento, infatti, è la conseguenza della crescita democratica del paese nonché causa ed effetto insieme dell'aumentato senso di responsabilità dei cittadini nella gestione della cosa pubblica.

Conclude dichiarandosi favorevole al testo proveniente dal Senato.

Il Sottosegretario La Penna, nel dichiararsi favorevole al testo approvato dal Senato, osserva che la gratuità della carica di consigliere non esclude la remunerabilità della carica di presidente del consiglio circoscrizionale.

La Commissione quindi, dopo avere conferito mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul testo proveniente dal Senato, delibera di richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,20.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1976, ORE 10,20. — Presidenza del Vicepresidente FLAMIGNI. — Intervengono il ministro del turismo, Sarti e i Sottosegretari per l'interno, La Penna e Scardaccione.

Proposta di legge:

Senatori Zugno ed altri: Aumento del contributo annuo dello Stato per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio (*Approvata dal Senato*) (*Parere della V Commissione*) (4226);

(*Discussione e approvazione*).

Dopo relazione favorevole del deputato Lapenta, che si sofferma sulle prestazioni e sui servizi erogati dall'Unione nazionale mutilati per servizio per i quali si rende necessario l'aumento del contributo previsto dal progetto di legge, il deputato Triva rileva che i problemi dell'unione sono stati già discussi nella seduta del 17 dicembre scorso con l'esame del provvedimento numero 3240 che prevede l'aumento del contributo obbligatorio da prelevarsi sulla pensione degli associati; ritiene, pertanto, che i due provvedimenti debbano essere discussi congiuntamente. Osserva poi che l'ente era stato incluso tra quelli da sciogliere nell'ambito della riforma del parastato e che solo successivamente, su proposta del deputato Boffardi Ines, è stata prevista la sua sopravvivenza: da tale illogica incongruenza ne è conseguita la richiesta di aumento del contributo, per il quale il gruppo comunista è nettamente contrario anche se presso il Senato è stato inserito il divieto di assunzione di nuovo personale.

Dopo che il relatore Lapenta e il Sottosegretario Scardaccione hanno sottolineato che l'esame del provvedimento non pregiudica l'approfondimento della problematica di fondo dell'ente, la Commissione passa all'esame degli articoli che sono approvati senza modificazioni dopo reiezione di un emendamento del deputato Lodi Faustini Fustini Adriana inteso a prevedere il contributo solo per l'anno finanziario 1976.

Al termine della seduta il provvedimento è votato a scrutinio segreto nel suo complesso ed approvato.

Disegno di legge:

Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali (*Approvato dalla VII Commis-*

sione del Senato) (*Parere della V, della VI e della VIII Commissione*) (4367).

(*Discussione e approvazione*).

Il relatore Cabras sottolinea il carattere di emergenza del provvedimento in attesa della legge organica già in discussione presso il Senato; rileva, poi, la positività della previsione del pareggio di bilancio di cui all'articolo 4 nonché la possibilità di contrarre mutui con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiano e conclude dichiarandosi favorevole al disegno di legge.

Il deputato Triva rileva la indifferenza del potere politico testimoniata dalla vigente legislazione sulle attività musicali costellata da una molteplicità di provvedimenti settoriali di mero finanziamento. Anche da questo provvedimento emerge il permanere della più volte criticata azione del Ministero volta a dare contributi agli enti lirici, che spesso non hanno dato prova di sana gestione, e a negarli invece alla lirica minore che è quella che in realtà produce effetti moltiplicatori della domanda culturale del paese.

Il ministro Sarti, nel ragguagliare sull'iter della riforma organica delle attività musicali in corso presso il Senato, esprime al deputato Triva la convinzione che in tali attività rientrano sicuramente sia la lirica sia la concertistica e sottolinea quindi la provvisorietà del provvedimento che peraltro già contiene il principio del risanamento finanziario del settore.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli che sono approvati senza modificazioni.

Il provvedimento è quindi votato a scrutinio segreto nel suo complesso ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

AFFARI ESTERI (III)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1976, ORE 10,5. — Presidenza del Vicepresidente DI GIANNANTONIO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Cattanei.

Disegno di legge:

Concessione di un contributo straordinario a favore della Società italiana per l'organizza-

zione internazionale (SIOI) (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (*Parere della V Commissione*) (4378).

(*Discussione e approvazione*).

Il relatore Di Giannantonio rileva che sulla validità e utilità dell'opera della SIOI non ci sono obiezioni da parte di alcuno. Il provvedimento in esame, già approvato dal Senato e per il quale la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, costituisce in un certo senso un atto di riparazione per il ritardo con il quale l'ultima legge di concessione del contributo ordinario alla Società è stata approvata. In quella occasione, da varie parti politiche era stato auspicato un aumento del contributo annuo, ma si era rinunciato a modificare il disegno di legge per non provocare ulteriore ritardo nella sua approvazione. Le esigenze della SIOI sul terreno finanziario sono aumentate sia per effetto della svalutazione della moneta sia per l'ampliarsi delle attività sociali. Propone, quindi, di approvare la concessione del contributo straordinario di 100 milioni, rinviando un discorso più approfondito sull'attività della SIOI al momento del rinnovo della legge pluriennale di erogazione del contributo ordinario.

Aperta la discussione sulle linee generali il deputato Cardia annuncia il voto favorevole del gruppo comunista. Il carattere straordinario del provvedimento che si sta per varare corregge in qualche modo l'atteggiamento restrittivo prevalso in Parlamento, a causa della debole situazione finanziaria italiana, al momento dell'approvazione della legge di concessione del contributo ordinario alla SIOI. La Società merita un'attenzione positiva per la sua attività. Se non si fosse trattato di una erogazione a titolo eccezionale, egli avrebbe chiesto il rinvio della discussione in modo da approfondire la natura e l'impostazione dei programmi della SIOI. A suo giudizio alcune riforme vanno introdotte, rinnovando le modalità del dialogo e del confronto che si svolgono nella Società in questione, dove sono assenti alcune parti politiche e sociali. In questo senso la SIOI opera ancora una discriminazione; il Parlamento deve esigere che questo metodo venga cambiato, anche al fine di diffondere sui maggiori problemi internazionali una maggiore conoscenza tra le grandi masse italiane. Di questo il nostro paese ha particolarmente bisogno. Auspica che i contributi concessi alla SIOI siano spesi sempre meglio nell'interesse generale

ed invita l'apposito Gruppo di studio, creato in seno alla Commissione esteri per seguire l'attività degli enti sovvenzionati, a prendere in esame le sue proposte approfondendo il discorso sulla SIOI e invitando ad un colloquio i dirigenti di quest'ultima. In prospettiva si dovrebbe arrivare a distinguere gli enti che svolgono attività non rilevante, ai quali il Parlamento non dovrebbe concedere alcun contributo pubblico, da quelli che al contrario sono particolarmente meritori; tra questi ultimi dovrebbe rientrare anche la SIOI e, se ricorreranno tutte le condizioni, si dovrebbe aumentare sostanzialmente il contributo concesso ad essa.

Chiusa la discussione sulle linee generali, il relatore Di Giannantonio rileva che le valutazioni del deputato Cardia corrispondono nella sostanza ai recenti indirizzi del Gruppo di studio, che non sono contraddetti dall'approvazione dell'attuale disegno di legge che ha carattere eccezionale.

Il Sottosegretario Cattanei condivide largamente le proposte del deputato Cardia.

La Commissione approva quindi senza modifiche, nel testo del Senato, i due articoli del disegno di legge, che è successivamente approvato a scrutinio segreto.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,25.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1976, ORE 10,25. — *Presidenza del Vicepresidente DI GIANNANTONIO, indi del Presidente CARLO RUSSO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Cattanei.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione del protocollo complementare all'accordo di associazione tra la CEE e la Turchia e del relativo accordo interno finanziario, nonché del protocollo complementare all'accordo sui prodotti di competenza della CECA, con atto finale, firmati ad Ankara il 30 giugno 1973 (*Parere della V, della VI e della XII Commissione*) (4263);

(*Esame*).

Il relatore Storchi illustra il contenuto del disegno di legge con il quale si provvede ad adeguare con alcuni atti internazionali l'associazione tra la CEE e la Turchia, a seguito dell'ingresso nella Comunità europea del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca. Chiede quindi che il Governo

precisi quale sia stata la situazione esistente nel periodo di tempo, della durata di tre anni, intercorrente tra la firma degli atti internazionali di cui sopra e la presentazione al Parlamento del relativo disegno di legge di autorizzazione alla ratifica.

Il deputato Cardia si riserva di esporre in Assemblea una più ampia valutazione del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Anche il Sottosegretario Cattanei si riserva di fornire nella discussione in Assemblea le precisazioni richieste dal relatore.

La Commissione approva poi, senza modifiche, i due articoli del disegno di legge e decide all'unanimità, con riferimento all'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, di proporre all'Assemblea di discutere sul testo del Governo, adottandone la relazione.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione delle convenzioni tra l'Italia e la Svizzera concernenti la sistemazione idraulica del torrente Breggia e la rettifica del confine lungo il torrente stesso, firmate a Berna il 23 giugno 1972 (Approvato dal Senato) (Parere della V, della VI e della IX Commissione) (4350);

(Esame).

Il relatore Salvi rileva che le due convenzioni in esame definiscono utilmente per le parti alcuni problemi pratici sorti al confine italo-elvetico, lungo il torrente Breggia. Si stupisce che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica sia stato presentato al Parlamento con inspiegabile ritardo ed invita ad una rapida approvazione anche per evitare che le spese preventivate tra le parti debbano essere aumentate a causa dell'inflazione.

Il deputato Corghi annuncia il voto favorevole del gruppo comunista, sottolineando che le opere di sistemazione del torrente Breggia rivestono una grande utilità per entrambi i paesi. Dato che le intese tra Italia e Svizzera vengono portate alla ratifica parlamentare con anni di ritardo, invita ad esaminare di nuovo la natura dei lavori da eseguire, in quanto dal 1968 ad oggi sono intervenute nuove esigenze.

La Commissione approva quindi, senza modifiche, i tre articoli del disegno di legge e decide all'unanimità, con riferimento all'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, di proporre all'Assemblea di discutere sul testo del Governo, adottandone la relazione.

Disegno di legge:

Approvazione ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle sepolture di guerra, firmata a Parigi il 2 dicembre 1970 (Approvato dal Senato) (Parere della II, della VI e della VII Commissione) (4351).

(Esame).

Il relatore Storchi rileva che la convenzione italo-francese riveste una particolare utilità per noi, in quanto ci consente di risolvere un delicato problema con un non trascurabile risparmio finanziario. Anche in questo caso deve rilevare che la convenzione, firmata nel 1970, è stata portata all'esame del Parlamento con molti anni di ritardo.

Dopo che il deputato Cardia ha annunciato il voto favorevole del gruppo comunista, la Commissione approva, senza modifiche, i due articoli del disegno di legge e decide all'unanimità, con riferimento all'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, di proporre all'Assemblea di discutere sul testo del Governo, adottandone la relazione.

In fine di seduta, il deputato Cardia chiede chiarimenti sull'inizio dell'indagine conoscitiva già deliberata dalla Commissione, mentre il deputato Storchi sollecita il Governo a presentare il provvedimento di rinnovo della legge sulla cooperazione tecnica dell'Italia con i paesi in via di sviluppo.

Il Presidente comunica che nella prossima seduta il Governo farà una relazione sulle misure progettate per evitare i ritardi nella presentazione al Parlamento dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica degli atti internazionali; al termine di quella riunione sarà convocato l'Ufficio di Presidenza per esaminare il problema sollevato dal deputato Cardia.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,50.

GIUSTIZIA (IV)

Comitato permanente per i pareri.

MERCOLEDÌ 31 MARZO, ORE 15,40. — *Presidenza del Presidente LOSPINOSO SEVERINI.*

Disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la repressione delle infrazioni stradali, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964 (*Parere alla III Commissione*) (4277).

Il Presidente avverte che il relatore Sabbatini, impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna, ha richiesto di rinviare all'indomani l'esame del provvedimento.

Non essendovi obiezioni, l'esame è rinviato alla seduta dell'indomani.

Disegno e proposte di legge:

Norme per l'edificabilità dei suoli (4176);

Costamagna ed altri: Norme in materia urbanistica (4144);

Guarra ed altri: Nuovo ordinamento delle attività urbanistiche (4188).

(*Parere alla IX Commissione*).

Il Presidente Lospinoso Severini illustra la portata del provvedimento, proponendo di adottare la seguente deliberazione:

«La Commissione giustizia esprime parere favorevole sul disegno di legge n. 4176, che considera assorbente delle proposte di legge nn. 4144 e 4188, formulando la seguente osservazione:

nell'articolato si fa talora riferimento (articolo 7, terzo comma) ad una delibera del consiglio comunale, talaltra (articoli 5, primo comma, 10, primo e secondo comma) ad una "delibera comunale"; occorre invece precisare ogni volta quale sia l'organo competente a deliberare al riguardo».

A seguito dell'intervento del deputato Terranova, il Comitato approva lo schema di parere formulato dal Presidente.

Proposte di legge:

Senatori Fermariello ed altri; Spagnoli ed altri; Zugno ed altri; Averardi ed altri: Principi generali e disposizioni per la protezione della fauna e la disciplina della caccia (*Testo unificato approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (4234);

Truzzi: Norme per la disciplina della caccia, dell'uccellazione e della pesca nei fondi coltivati (3436);

Vaghi ed altri: Norme generali sull'esercizio della caccia (1634).

Ciccardini e Marzotto Caotorta: Sospensione della caccia (256);

(*Parere alla XI Commissione*).

Il Presidente avverte che il relatore Citladini, impossibilitato ad intervenire alla

seduta odierna, ha richiesto di rinviare all'indomani l'esame del provvedimento.

Non essendovi obiezioni, l'esame è rinviato alla seduta dell'indomani.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 16.

FINANZE E TESORO (VI)**Comitato pareri.**

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1976, ORE 9,30. —
Presidenza del Vicepresidente TERRAROLI.

Disegni di legge:

Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali (*Approvato dalla VII Commissione del Senato*) (*Parere alla II Commissione*) (4367);

Su proposta del relatore Vincenzi la Commissione esprime parere favorevole all'ulteriore *iter* del disegno di legge.

Disegni di legge:

Recepimento nella legislazione italiana di direttive CEE in materia di strumenti di misura e di metodi di controllo metrologico (*Parere alla XII Commissione*) (3945);

Ristrutturazione dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi e modifica dei diritti metrici (*Parere alla XII Commissione*) (4170).

Su proposta del relatore Vincenzi, la Commissione adotta il seguente parere:

«La Commissione, esaminati congiuntamente per la parte di propria competenza i disegni di legge, esprime parere favorevole all'ulteriore *iter* dei provvedimenti con le seguenti osservazioni:

il primo comma dell'articolo 28 del disegno di legge 3945 stabilisce il mantenimento dei diritti previsti dalla tabella annessa alla legge 17 luglio 1954, n. 600, là dove l'articolo 18 del provvedimento n. 4170 provvede a modificare l'ammontare dei predetti diritti nella misura prevista dall'allegata tabella C. Si segnala alla Commissione di merito la contraddizione che verrebbe a crearsi ove non si provvedesse a coordinare le predette normative.

La Commissione, soffermatasi quindi sull'articolo 13 del provvedimento 3945, suggerisce alla Commissione di merito di chia-

rirne le implicazioni agli effetti del pagamento dei diritti di verificaione ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1976, ORE 10. — *Presidenza del Presidente LA LOGGIA.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Fabbri, e per le finanze, Galli.

Disegno di legge:

Correzione della disposizione dell'articolo 22, lettera b), della legge 2 dicembre 1975, n. 576, concernente disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4368);

(*Discussione e approvazione*).

Il relatore Azzaro illustra favorevolmente il provvedimento che corregge un errore materiale, contenuto nella lettera b) dell'articolo 22 della «miniriforma», che, ove non rettificato, produrrebbe interpretazioni contraddittorie in materia di rivalutazioni per conguaglio monetario.

Si associano alle considerazioni del relatore i deputati Macchiavelli, Vespignani e Vincenzi.

La Commissione approva quindi senza modificazioni gli articoli del disegno di legge che, votato a scrutinio segreto, risulta approvato.

Disegno di legge:

Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto per la contabilità nazionale (*Parere della V Commissione*) (1558).

(*Seguito della discussione e rinvio*).

Il relatore Azzaro, riallacciandosi alla relazione svolta nella seduta del 21 marzo 1973, descrive la struttura, dell'ISCONA ed illustra l'attività svolta dall'istituto per la contabilità nazionale nell'organizzazione di convegni di studio e nella pubblicazione di monografie. Raccomanda l'approvazione del provvedimento con le modifiche di copertura che si rendono necessarie a seguito del ritardo verificatosi nell'esame del provvedimento.

Il deputato Giovannini ribadisce la perplessità del suo gruppo sul provvedimento in discussione. Il fatto che il Governo

non abbia ritenuto di fornire delucidazioni sull'attività dell'Istituto dimostra la scarsa convinzione dello stesso Governo circa l'opportunità del provvedimento. L'attività svolta dall'Istituto non giustifica il contributo di cui si propone la maggiorazione. In via più generale le attività di studio di numerosi enti ed istituti non riescono a sopperire al difetto, alla carenza ed alla inattendibilità dei dati statistici relativi all'economia italiana.

Il deputato Spinelli, pur convenendo con il deputato Giovannini per le questioni generali, ritiene opportuna la rivalutazione del contributo.

Il deputato Cocco Maria sottolinea l'opportunità del provvedimento.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Fabbri, replicando al deputato Giovannini, ricorda che il Governo non si è mai opposto alle varie fasi dell'iter del provvedimento. Consente con il relatore, circa le modifiche da apportare al disegno di legge in materia di decorrenza, da fissare al 1976, e di coperture da imputare al fondo globale del medesimo anno finanziario.

La Commissione delibera quindi di trasmettere alla Commissione bilancio i seguenti emendamenti frutto della congiunta iniziativa del relatore e del Governo:

« *All'articolo 1, sostituire le parole: dall'anno 1971, con le parole: dall'anno 1976.* ».

« *Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

All'onere di lire 25.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1976 si fa fronte mediante riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Il seguito della discussione è quindi rinviato alla prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1976, ORE 10,45. — *Presidenza del Presidente LA LOGGIA.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze, Galli, e per il tesoro, Fabbri.

Proposta di legge:

Cattanei ed altri: Estensione alle imprese assicuratrici della facoltà di prestare cauzione con polizza cauzionale nelle obbligazioni contrattuali con lo Stato (*Parere della XII Commissione*) (609).

(Rinvio).

Su richiesta del Sottosegretario di Stato per il tesoro, Fabbri, la Commissione rinviava ad altra seduta l'esame della proposta di legge.

Disegno di legge:

Verifica e riscontro di bollette vincenti del lotto (4257).

(Richiesta di trasferimento in sede legislativa).

Su proposta del relatore Sgarlata, conserziente per il Governo il Sottosegretario di Stato per le finanze, Galli, la Commissione delibera di richiedere il trasferimento in sede legislativa del disegno di legge.

Il Presidente La Loggia si riserva di acquisire i consensi dei gruppi non presenti alla seduta odierna.

Proposta di legge:

Spinelli ed altri: Assunzione da parte dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dei dipendenti di ditte appaltatrici non inclusi nella legge 22 dicembre 1975, n. 727 (*Parere della I e della V Commissione*) (4299).

(Rinvio).

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, Galli, chiede un breve rinvio della discussione. La proposta si collega infatti all'attuazione della legge 22 dicembre 1975, n. 727, e pone taluni problemi tecnici, relativi al metodo di assunzione, che il Governo ha in corso di esame unitamente a talune modifiche da apportare alla predetta legge n. 727.

Il deputato Cocco Maria, preannunciando una iniziativa della sua parte sulla materia, raccomanda al Governo di sciogliere le riserve espresse nel più breve tempo possibile onde evitare che difficoltà tecniche si risolvano in discriminazioni di fatto.

Il relatore Spinelli dichiara di non opporsi ad un breve rinvio; sottolinea per altro che il problema oggetto della proposta, traduce un impegno comune assunto dall'intera Commissione in sede di discussione del provvedimento che è divenuto la legge 22 dicembre 1975, n. 727.

La Commissione rinvia quindi ad altra seduta l'esame della proposta di legge.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE.

Il deputato Macchiavelli sollecita il Governo a dare risposta all'invito rivolto dalla Commissione al Ministro del tesoro a voler riferire sulla situazione monetaria e sull'indebitamento estero.

Il deputato Vespignani si associa alla richiesta del deputato Macchiavelli. Ricorda che in materia di manovra del saggio di sconto (che si attua tramite strumenti amministrativi) le comunicazioni del Governo costituiscono l'unico strumento che può rendere possibile una discussione parlamentare sulla materia.

Il deputato Vincenzi si associa alla richiesta del deputato Macchiavelli.

Il Presidente La Loggia esprime il rammarico della Commissione per il fatto che ai numerosi inviti, rivolti al Ministro del tesoro dalla Commissione stessa, non sia stata data risposta. Rivolge al Sottosegretario di Stato per il tesoro l'invito a voler rendersi interprete delle richieste della Commissione presso il Ministro.

Il Sottosegretario Fabbri dichiara che riferirà al Ministro del tesoro le richieste rinnovate in data odierna.

SULLA PROPOSTA DI TRASFERIMENTO IN SEDE LEGISLATIVA DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4250.

Il deputato Vespignani dichiara che il suo gruppo ritira l'adesione alla richiesta di sede legislativa per il provvedimento n. 4250 relativo al fondo di rotazione per le province di Trieste e Gorizia. Il disegno, presentato come un normale finanziamento per crediti agevolati per le piccole e medie industrie è diretto in realtà ad un unico investimento, con credito agevolato per 90 miliardi, da effettuarsi dalla consociata di una multinazionale chimica per la produzione di vitamina C. Tale prodotto è attualmente importato per valori annui non superiori ai 7 miliardi. Ritiene che la discussione sulla materia, che costituisce il vero oggetto del provvedimento, debba essere compiuta in sede referente.

Il Presidente La Loggia prende atto delle dichiarazioni del deputato Vespignani.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1976, ORE 9,45. — Presidenza del Presidente GUADALUPI, indi del Vicepresidente VILLA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Radi.

Disegno e proposte di legge:

Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le forze armate (*Parere della I, della II, della V, della VI e della X Commissione*) (4252);

Mancini Vincenzo: Modifica e integrazione alla legge 27 maggio 1970, n. 365, concernente il riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggi e di volo, degli assegni di imbarco e dell'indennità di impiego operativo (*Parere della V Commissione*) (178);

Felici e Lobianco: Valutazione, ai fini del trattamento di pensione, della indennità speciale prevista dalla legge 1° luglio 1966, n. 537, per il personale dell'aeronautica addetto alle operazioni di controllo dello spazio aereo (*Parere della V Commissione*) (885);

Reggiani: Nuove disposizioni in ordine alla aliquota pensionabile dell'indennità di volo (*Parere della V Commissione*) (1474);

Pezzati: Estensione agli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle forze armate, dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza e degli agenti di custodia, del trattamento economico e giuridico previsto dall'articolo 68 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, a favore degli impiegati civili dello Stato (*Parere della I, della II, della IV, della V e della VI Commissione*) (1733);

Fusaro e Calvetti: Modifiche dell'articolo 18 della legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (*Parere della I e della V Commissione*) (2263);

Mattarelli ed altri: Modifiche dell'articolo 18 della legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente il trattamento economico in caso di malattia degli ufficiali e sottufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e degli altri corpi armati dello Stato (*Parere della I e della V Commissione*) (2786).

Milia: Equiparazione dell'indennità mensile di aeronavigazione fissata per i sottufficiali in favore degli appuntati e carabinieri paracadutisti (*Parere della I e della V Commissione*) (3030);

Gargano: Equiparazione dell'indennità mensile di aeronavigazione fissata per i sottufficiali in

favore degli appuntati e carabinieri paracadutisti (*Parere della I e della V Commissione*) (3032);

Pavone ed altri: Modificazioni ed integrazioni della legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante norme concernenti gli ufficiali delle forze armate e di polizia (*Parere della I e della V Commissione*) (3037);

Birindelli: Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, concernente gli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei corpi di polizia dello Stato (*Parere della I e della V Commissione*) (3140);

Almirante ed altri: Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, concernente gli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei corpi di polizia dello Stato (*Parere della I e della V Commissione*) (3566);

Saccucci: Adeguamento della indennità di aeronavigazione (*Parere della I e della V Commissione*) (3592);

Durand de la Penne: Modificazioni ed integrazioni della legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante norme per gli ufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia (*Parere della I e della V Commissione*) (4001);

Bandiera: Attribuzione della indennità mensile di volo ad alcune categorie di sottufficiali e graduati del ruolo specialisti dell'aeronautica (*Parere della I e della V Commissione*) (4112).

Bozzi: Revisione ed integrazione di norme relative al trattamento economico e di stato del personale militare (*Parere della I e della V Commissione*) (4333);

Bozzi: Pensionabilità delle indennità dovute al personale militare delle forze armate in relazione a specifiche forme d'impiego (*Parere della I, della V e della VI Commissione*) (4334).

(Discussione e rinvio).

Il relatore Buffone, dopo essersi richiamato alla relazione svolta in sede referente, riassume le tappe principali del laborioso iter attraverso il quale si è giunti all'esame in sede legislativa dei provvedimenti in esame. Rispetto al testo originario, che pure è testimonianza di un massiccio impegno governativo, in sede di Comitato ristretto sono stati compiuti notevoli passi avanti, contrassegnati da positive convergenze dei vari settori politici e facilitati dal proficuo lavoro compiuto da parte del gruppo di lavoro operante presso questa Commissione. Il testo unificato, predisposto dal Comitato ristretto e ampiamente diversificato rispetto al testo governativo per il contributo dei gruppi politici, ha incontrato un parziale ostacolo nel parere della Commissione bi-

lancio, favorevole ma condizionato al ripristino dell'onere originario; il che, a seguito di approfonditi contatti in sede di Ministero del tesoro, lo ha portato a proporre talune proposte emendative di cui dà conto, e che illustrerà più ampiamente nel corso dell'esame degli articoli. Conclude auspicando un'ampia convergenza sul provvedimento in esame.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

Il deputato Angelini definisce assurda la esclusione dal presente provvedimento dell'arma dei carabinieri, che pure costituisce parte integrante dell'esercito; e ritiene complessivamente contorto, sperequativo ed esasperante di taluni stati di risentimento il disegno di legge in esame. Il gruppo comunista invoca un provvedimento organico, che faccia finalmente pulizia di tante storture e che tenga conto degli orientamenti positivi e nuovi emersi nel gruppo di lavoro informale operante presso questa Commissione: orientamenti che postulano un trattamento uniforme tra le armi. Il parere del gruppo comunista è più favorevole alla parte elaborata dal Comitato ristretto, in cui vede accolte talune proprie istanze. Sottolinea per altro che il provvedimento favorisce l'alta dirigenza, eliminando per essa il principio dell'onnicomprensività ed ampliando le divaricazioni con i gradi inferiori, in spregio al conclamato intendimento del Governo di bloccare le retribuzioni più alte e in vistoso contrasto con la minaccia di blocco della scala mobile per i lavoratori. Per questi motivi il gruppo comunista riteneva utile un giudizio della Commissione d'inchiesta sulla giungla retributiva. Si sofferma quindi sui momenti a suo avviso più infelici del provvedimento in esame, tra i quali spiccano le diversità tra le tabelle di base delle diverse categorie e la pensionabilità di talune indennità a differenza di altre.

Il deputato Birindelli definisce estremamente deludente il presente provvedimento in relazione alle molte e sacrosante aspettative dei militari, che possono riassumersi nell'indennità di base legata ad un parametro di stipendio e almeno in parte pensionabile, in un'assicurazione contro il rischio, nella contrarietà, infine, all'introduzione di un concetto di professionalità del tutto particolare e foniero di privilegi inaccettabili.

Il deputato Vaghi esprime la soddisfazione del gruppo democratico-cristiano per il positivo iter del provvedimento, giunto dopo un

profondo e laborioso esame all'atto conclusivo. Il lavoro del Comitato ristretto ha dato i suoi frutti, grazie al senso di responsabilità di cui hanno dato prova le diverse forze politiche di fronte alla gravità dei problemi e all'impazienza, per altro giustificata, dei molti interessati. Che la legge non sia perfetta è evidente, ed è anche ineluttabile: ma come ogni legge essa è perfezionabile, e la Commissione e il Governo dovranno guardare con particolare attenzione là dove rimangono sacche di sperequazione non eliminate.

Sottolinea, per altro, come con minima spesa già in questa sede si possano sanare evidenti squilibri, quale quello che colpirebbe il personale civile ad esaurimento della aeronautica addetto al controllo dello spazio aereo — 23 persone! — se non fosse accettato un emendamento all'articolo 6 di cui egli è cofirmatario.

Conclude ringraziando il Governo, il relatore e tutti i gruppi per l'impegno dimostrato, ed auspica che il provvedimento sia approvato nei tempi più brevi possibili.

Il deputato Durand de la Penne ritiene che il disegno di legge in esame, pur contenendo aspetti positivi, non risponda appieno alle richieste che emanano dal mondo militare, come dimostrano i molti emendamenti presentati. Non se ne dichiara pertanto soddisfatto, pur dando atto al Governo di un serio impegno e alla Commissione di un esame assai approfondito, e pur tenendo conto del grave momento economico. E comunque favorevole ad una sollecita approvazione, ricordando l'impegno espresso in questa sede dal Governo in merito ad un organico riordinamento del settore retributivo dell'apparato militare, secondo i chiari orientamenti emersi in seno al gruppo informale di lavoro istituito presso questa Commissione. Indica talune direttrici di azione per il futuro, evidenziando le maggiori sperequazioni che sembrano destinate a sopravvivere a questo provvedimento.

Il deputato D'Alessio rileva come il provvedimento in esame, ispirato a giuste esigenze, non faccia in realtà positivamente fronte alle stesse. Ricorda come chiari e positivi orientamenti siano emersi in seno al gruppo di lavoro informale, ma è costretto a sottolineare come essi siano solo in piccola parte recepiti nel disegno di legge in esame. Il divario è evidente, e porta il gruppo comunista a definire insoddisfacente e sbagliato il provvedimento e censurabile il comportamento del Governo, che non ha saputo valersi di un'occasione favorevole. Il

sistema delle indennità appare contraddittorio e tale da richiedere una sostanziale e tempestiva revisione, in modo da eliminare sperequazioni e contrapposizioni corporative e disgreganti.

Si è parlato di ritardi: essi sono in realtà imputabili all'amministrazione militare, che ha voluto risolvere i problemi affidandosi ad un'opera di mediazione lunga, defaticante e anche controproducente: è mancata, in sostanza, quell'indicazione politica che poteva venire da un maggiore coinvolgimento delle Commissioni difesa dei due rami del Parlamento. Si richiama a taluni concetti già espressi in sede referente, fortemente critici del sistema delle indennità quale emerge dal disegno di legge in esame. Un sistema siffatto non può non incidere sull'efficienza e sulla funzionalità delle Forze armate, il cui presupposto è l'equità nei trattamenti economici. Talune differenze nelle indennità, a parità di rischio, appaiono assurde e, se non fossero drammatiche, addirittura risibili. Si associa alla deplorazione espressa dall'onorevole Angelini per l'incredibile esclusione dal novero dei beneficiari di questa normativa dell'Arma dei carabinieri. Altra critica riguarda la mancanza di globalità del provvedimento, specie in ordine a due punti qualificanti: il primo riguarda la sistemazione organica dei sottufficiali dell'aeronautica, emersa in tutta la sua urgenza nel corso dell'incontro del gruppo di lavoro con alti esponenti dell'aeronautica. Il provvedimento in esame poteva affrontare e dare soluzione a questo problema, ma non lo fa: e per ciò egli chiede al Governo una parola chiara al riguardo. L'altro punto, relativo ai soldati di leva, non può essere eluso con giustificazioni di natura meramente finanziaria. In realtà prevale la considerazione dei militari di carriera come privi di diritti, in quanto sostenitori di un servizio obbligatorio: ciò è errato, e in contrasto con l'articolo 52 della Costituzione. Ancora, il provvedimento non tiene conto del quadro politico attuale, e della situazione economico-sociale del momento. Con questo provvedimento il Governo si dimostra incoerente perfino con le proprie enunciazioni in tema di superamento della giungla retributiva. Non si intravede una volontà politica positiva, perpetuandosi un indirizzo di mantenimento delle sperequazioni esistenti. Sulla base di queste considerazioni, sottolinea l'esigenza di una riforma organica e profonda del sistema retributivo e delle indennità militari,

realizzabile solo con l'apporto partecipativo e del Parlamento e degli stessi militari, ai quali manifesta la più profonda fiducia del gruppo comunista. Ritiene urgente la conclusione della prima fase dei lavori del gruppo informale, comprese le visite alle basi, che possono avere grande interesse. Chiede risposte politiche adeguate dal Governo sulla problematica da lui esposta, e chiede la trasmissione alle Camere di quelle documentazioni che consentano loro di svolgere la funzione istituzionale di controllo e sindacato.

Chiede infine un impegno di rinvio degli aumenti delle retribuzioni più elevate, con la conferma dell'onnicomprensività delle stesse, e una sollecita presentazione di un provvedimento legislativo per la sistemazione dei sergenti. Il suo gruppo è favorevole ad un'indennità uguale per tutti, legata ad effettivi parametri di rischio e di disagio, parzialmente pensionabile e non diminuibile nel tempo. Conclude sottolineando come positivo il confronto verificatosi tra i gruppi in questa discussione.

Il deputato Bandiera, condividendo numerosi rilievi sollevati in questa sede, non disconosce al provvedimento in esame meriti e momenti di novità, pur mancando in esso prospettive di riforma sostanziale. Il fatto è che il Governo si muove su un terreno tradizionale, mentre la Commissione, attraverso il gruppo di lavoro informale, ha cercato ed individuato piattaforme innovative: e in questa diversa ottica si comprendono le difformità di valutazione sul cosiddetto « pacchetto Forlani ». Il processo di unificazione delle forze armate, auspicato dal gruppo di lavoro, è del tutto assente in questo articolato; che appare, per altro, necessario, pur nei suoi difetti di impostazione, in quanto largamente atteso dal personale militare.

Critica il comportamento pregiudizialmente ostico del tesoro di fronte ad una impostazione politica nuova ispirata ad una programmazione che non può essere valutata con il bilancino del farmacista, bensì apprezzata nelle sue prospettive di ampio respiro che, a lungo termine, condurranno ad una razionalizzazione e successivamente a delle economie. Auspica che il Governo concordi esplicitamente con questa valutazione.

Sottolinea la necessità di mantenere lo articolo 20-bis del testo unificato, che è qualificante dell'intero provvedimento e di cui il Governo appare invece orientato a

proporre una modifica che lo svuota del suo contenuto. Ritiene che altre lievi modifiche si possano apportare al testo, quale quella relativa al personale civile addetto al controllo dello spazio aereo. Condivide il giudizio di incompletezza da altri espresso in merito a questo provvedimento, che ignora il problema esplosivo dei sottufficiali dell'aeronautica. Questo problema va approntato e risolto in tempi brevi: auspica che il Governo si impegni in questo senso.

Il deputato Savoldi riscontra nel provvedimento, accanto a momenti di segno positivo, il permanere di lacune e sperequazioni assai gravi. Pur trattandosi di una materia assai complessa, essa dovrà essere riesaminata e riformata con l'impegno del Governo e del Parlamento.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Il relatore Buffone ritiene eccessive le critiche rivolte a questo provvedimento, che, pur essendo dichiaratamente provvisorio, contiene importanti elementi di novità.

Rispondendo all'onorevole Angelini, dichiara che l'esclusione dell'Arma dei carabinieri per la parte relativa alle indennità è legata all'incompetenza di questa Commissione in ordine a problemi pendenti presso altre Commissioni: nessuna discriminante, quindi.

Contesta inoltre che si sia tenuto scarso conto delle proposte emerse in Parlamento, alle cui iniziative è invece legato l'operato del Governo; e concorda — come ritiene concordi l'esecutivo — sulla opportunità di proseguire l'attività proficua del gruppo di lavoro informale, comprese le visite a talune basi militari. Che il provvedimento in esame sia precario e provvisorio, ben lo sanno e il Governo e il gruppo democratico cristiano: ma non trovano giustificazione in queste norme elementi di sfiducia in ordine agli impegni futuri di un più organico modo di legiferare. Ritiene che quanto oggi si è fatto vada considerato altamente positivo, come confermano le attese dei militari e la sostanziale soddisfazione delle tre forze armate.

Ritiene di dover difendere l'indennità di aeronavigazione così come è configurata nel disegno di legge, dovendosi tenere conto dell'altissimo coefficiente di rischio ad esso connesso. Non condivide, inoltre, il rilievo di un ampliamento delle sperequazioni tra alti gradi e gradi inferiori rivolto al disegno di legge, che opera con incisività in ordine alle retribuzioni più modeste.

Riferisce quindi dettagliatamente sulle modifiche, che egli, dopo lunghi contatti avuti con il tesoro a seguito del parere condizionato della Commissione bilancio, propone al testo unificato. La ragione del rifiuto del testo rispetto a talune modifiche che appaiono d'assai modesta portata non è legato all'onere immediato, quanto alle ripercussioni che deriverebbero dal loro accoglimento in tema di ulteriori rivendicazioni. Si dichiara invece favorevole ad una riduzione della detrazione dell'anzianità per i marescialli maggiori ai quali sia conferita la qualifica di aiutante o scelto, prevista nelle proposte concordate con i rappresentanti del tesoro in 16 anni. Conclude chiedendo alla Commissione un voto favorevole sul provvedimento, di cui ribadisce i limiti e il carattere di provvisorietà.

Il sottosegretario Radi ringrazia il Presidente, il relatore e l'intera Commissione per l'impegno profuso lungo il difficile iter di questo provvedimento. Sottolinea le importanti convergenze verificatesi in seno al Comitato ristretto, e si richiama al suo intervento reso in sede referente. Il Governo intende riordinare e rivalutare le indennità, e rivedere norme rivelatesi inadeguate, impegnandosi fin d'ora ad una riforma organica e definitiva del settore, che terrà conto delle risultanze e dei contributi del gruppo di lavoro informale. Non ritiene che il proposito di congelamento degli stipendi più elevati possa essere applicato automaticamente alle retribuzioni militari: comunque di questo proposito sarà tenuto il massimo conto quando si concreterà.

Si impegna altresì a comunicare alla Commissione i dati da più parti richiesti. Le soluzioni delineate appaiono eque nei limiti consentiti dalla situazione economica attuale. Assicura che è in corso di definizione un disegno di legge sullo sviluppo di carriera e sulla permanenza in carriera dei sottufficiali; per il programma di visite, è pronto il calendario entro cui il gruppo di lavoro potrà operare le proprie scelte.

Il Presidente passa all'esame degli articoli, ricordando che gli emendamenti e gli articoli suscettibili di alterare l'onere di spesa previsto nel primitivo testo del Governo saranno votati in via di principio dovendo essere sottoposti al giudizio della Commissione bilancio.

Sull'articolo 1, dopo che la Commissione ha respinto due emendamenti dell'onorevole Angelini e un emendamento dell'onorevole

D'Alessio, viene accantonato un emendamento D'Alessio, del quale il Governo chiede una diversa formulazione; e viene di conseguenza rinviata la votazione sull'articolo stesso.

I deputati Mattarelli e Belluscio dichiarano di ritirare due identici articoli aggiuntivi all'articolo 1, così come tutti i loro altri emendamenti, accettando di trasferirne il contenuto in un ordine del giorno.

La Commissione approva quindi l'articolo 2 — risultando precluso da una precedente votazione un emendamento Angelini — e l'articolo 3 nel testo unificato, che coincide con quello governativo.

La Commissione quindi, respinto un articolo aggiuntivo all'articolo 3 del deputato Durand de la Penne e taluni emendamenti presentati all'articolo 4, approva quest'ultimo nel testo unificato, che coincide con quello governativo.

Il Presidente sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle 13,30, è ripresa alle 16).

La Commissione approva l'articolo 5 nel testo unificato, essendo stati ritirati gli emendamenti ad esso riferiti.

Viene quindi approvato in via di principio un emendamento dell'onorevole Villa all'articolo 6, che, importando un aumento nella spesa, sarà sottoposto al parere della V. Commissione.

Vengono successivamente approvati gli articoli 7 e 8, ai quali non sono presentati emendamenti, l'articolo 9 — dopo che due emendamenti Angelini ad esso riferiti sono respinti — e gli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15, ai quali non sono riferiti emendamenti.

La Commissione rinvia l'esame di un emendamento Bandiera all'articolo 16, dopo che il deputato Angelini ha ritirato un proprio emendamento.

Viene quindi approvato l'articolo 17, dopo che la Commissione ha respinto un emendamento Angelini allo stesso riferito.

L'onorevole Durand de la Penne ritira due suoi articoli aggiuntivi all'articolo 17, riservandosi di trasferirne il contenuto in due ordini del giorno.

La Commissione approva l'articolo 18 modificato a seguito dell'approvazione di un emendamento D'Alessio che sostituisce quello accantonato in sede di esame dell'articolo 1; approva quindi un articolo aggiuntivo all'articolo 18 del deputato D'Alessio, con una modifica formale pro-

posta dal Presidente, e l'articolo 1 a suo tempo accantonato.

La Commissione, dopo aver respinto emendamenti dei deputati Niccolai Giuseppe e Birindelli, approva un emendamento del relatore all'articolo 19 del testo unificato sul quale il deputato Angelini annuncia il voto contrario del gruppo del PCI; importando alterazione nella spesa, l'emendamento sarà inviato alla Commissione bilancio.

I deputati Durand de la Penne, Bandiera e Angelini ritirano propri articoli aggiuntivi all'articolo 19.

La Commissione approva quindi in via di principio un emendamento del relatore interamente sostitutivo dell'articolo 20 del testo unificato, sul quale il deputato Angelini annuncia il voto contrario del gruppo comunista.

Viene successivamente respinto a scrutinio segreto un emendamento del relatore interamente sostitutivo dell'articolo 20-bis del testo unificato, dopo che l'onorevole Bandiera ha ritirato un proprio emendamento e ne ha illustrato un altro riferito all'articolo 20-bis nel testo unificato.

Il Presidente sospende brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle 19, è ripresa alle 19,15).

Dopo che il deputato Bandiera ha ritirato l'emendamento di cui sopra, la Commissione approva un emendamento del deputato Durand de la Penne all'articolo 20-bis nel testo unificato e l'articolo 20-bis stesso, che sarà inviato alla Commissione bilancio che ne valuterà la congruità finanziaria.

Viene successivamente approvato in via di principio un emendamento del relatore interamente sostitutivo dell'articolo 20-ter nel testo unificato, con una modifica proposta dallo stesso relatore e accolta dalla Commissione.

Dopo che è stato respinto un articolo aggiuntivo all'articolo 20-ter del deputato Durand de la Penne, vengono approvati in via di principio gli articoli 21 e 22 nel testo unificato.

L'onorevole Nahoum, che ha già ritirato un proprio emendamento all'articolo 21 dichiarando di volerne trasferire il contenuto in un ordine del giorno, fa analoga dichiarazione per tre articoli aggiuntivi all'articolo 22.

La Commissione approva quindi in via di principio gli articoli 23 — senza emendamenti — e 24, dopo che è stato ritirato un emendamento Bandiera, nel testo unificato; approva, tutti in via di principio, l'articolo 25, modificato a seguito dell'accoglimento di un emendamento del relatore, l'articolo 26, modificato a seguito dell'accoglimento di due identici emendamenti Villa e Bandiera, e gli articoli 27 — che contiene l'indicazione della spesa — e 28.

Dopo aver approvato l'articolo 16, accantonato a seguito del ritiro dell'emendamento Bandiera, la Commissione approva in via di principio le tabelle I, con una modifica del relatore Buffone, II, III, IV, V e VI nel testo unificato.

Il Presidente informa che invierà gli emendamenti e gli articoli che comportano un aumento della spesa alla Commissione bilancio per il parere. Ritiene che la Commissione potrà riunirsi per il voto definitivo sui provvedimenti in esame nella giornata di mercoledì 7 aprile.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,25.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1976, ORE 9,45. — *Presiedeza del Presidente BALLARDINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Smurra.

Disegno e proposta di legge:

Conferimento di posti nelle qualifiche iniziali delle carriere amministrative del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni riguardanti insegnanti in servizio presso l'amministrazione centrale e periferica del Ministero stesso nonché il personale ivi comandato (*Approvato dalla VII Commissione del Senato*) (*Parere della I e della V Commissione*) (3406);

Foschi ed altri: Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione (*Parere della I e della V Commissione*) (790);

(*Discussione e approvazione*).

Dopo l'illustrazione del relatore Bemporad ed un intervento del deputato Raicich,

il quale chiede secondo quali criteri verrà utilizzato il personale di cui al disegno di legge, il Sottosegretario alla pubblica istruzione Smurra fornisce i dati e le notizie richieste auspicando l'approvazione del disegno di legge.

La Commissione passa all'esame degli articoli adottando come testo base quello del disegno di legge n. 3406 già approvato dal Senato. La Commissione approva quindi senza modifiche i singoli articoli, ai quali non erano stati presentati emendamenti.

Il disegno di legge viene votato a scrutinio segreto al termine della seduta risultando approvato con assorbimento della abbinata proposta di legge.

Disegno di legge:

Passaggio dei tecnici laureati nel ruolo degli assistenti universitari (*Parere della I e della V Commissione*) (3656);

(*Discussione e rinvio*).

Il relatore Bemporad illustra favorevolmente il disegno di legge cogliendo l'occasione per invitare il Governo a presentare un provvedimento di riforma globale dell'università.

Il deputato Tessari, a nome del gruppo comunista, si dichiara favorevole al disegno di legge che a suo giudizio dovrà essere integrato con riferimento agli articoli 1 e 2. Propone che il seguito della discussione sia rinviato a domani mattina con l'impegno di concludere, dato il già previsto incontro tra Governo e sindacati di oggi pomeriggio. Il deputato Bertè dichiara che il gruppo DC è favorevole al disegno di legge; riservandosi, a titolo personale, la presentazione di alcuni emendamenti migliorativi, si dichiara d'accordo sulla proposta di rinvio formulata dal deputato Tessari. Il deputato Castiglione si dichiara favorevole al disegno di legge con alcuni emendamenti; concorda anch'egli sulla proposta di rinvio a domani. Il deputato Aloï si dichiara favorevole al disegno di legge pur tenendo presente l'esigenza di approfondire il problema.

La Commissione delibera di rinviare alla seduta di domani mattina il seguito della discussione.

Proposta di legge:

Belussi Ernesta ed altri: Modifica dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463 «Sta-

tizzazione delle scuole elementari per ciechi» (*Parere della I e della XIV Commissione*) (3935); (*Discussione e approvazione*).

Dopo che il relatore Rausa ha illustrato la proposta di legge, intervengono favorevolmente, a nome dei rispettivi gruppi, l'onorevole Pellegatta Maria Agostina ed i deputati Buzzi, Aloi, Castiglione, Bardotti e Bemporad. L'onorevole Belussi Ernesta precisa le finalità della sua proposta di legge.

Il relatore Rausa replica agli intervenuti nella discussione ed il Sottosegretario alla pubblica istruzione, Smurra, manifesta il consenso del Governo.

La Commissione approva l'articolo unico della proposta di legge con un emendamento dei deputati Buzzi ed altri già concordato in sede referente. La proposta di legge viene votata al termine della seduta a scrutinio segreto risultando approvata.

Disegno di legge:

Integrazione dei finanziamenti per i maggiori oneri relativi alle opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 14 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 874, nonché all'articolo 10 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868 (*Approvato dal Senato*) (*Parere della I e della V Commissione*) (4139).

(*Discussione e approvazione*).

Dopo l'illustrazione del relatore Castiglione e l'intervento del deputato Raicich tendente ad ottenere alcuni chiarimenti, il Sottosegretario alla pubblica istruzione Smurra auspica l'approvazione del disegno di legge.

Il disegno di legge, che consta di un articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, viene direttamente votato a scrutinio segreto risultando approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1976, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Smurra.

Disegno di legge:

Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla II Commissione*) (4367).

Su proposta del relatore Bertè e dopo un intervento del deputato Raicich la Commis-

sione delibera di esprimere parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,45.

TRASPORTI (X)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1976, ORE 10,20. — *Presidenza del Vicepresidente CERAVOLO*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti, Degan.

Proposte di legge:

Boffardi Ines e Bodrito: Modifiche agli articoli 32 e 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, relativamente ai limiti di peso per i veicoli di trasporto (*Parere della IV e della IX Commissione*) (660);

Tassi: Modifiche degli articoli 32, 33 e 121 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, delle norme sulla circolazione stradale, e ritocchi della tassa di circolazione per gli autoveicoli industriali (*Parere della IV, della V, della VI e della IX Commissione*) (2474);

Tassi ed altri: Aumento della portata lorda dei rimorchi agricoli e autorizzazione alla circolazione degli autocarri agricoli e degli autotreni agricoli (*Parere della IX Commissione*) (2742);

Mariani ed altri: Modifica degli articoli 10, 26, 32, 33 e 121 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, che approva il testo unico delle norme sulla circolazione stradale (*Parere della IV, della IX e della XII Commissione*) (2833).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Il Presidente Ceravolo avverte che il gruppo comunista — come ribadito nell'Ufficio di Presidenza della Commissione testé conclusosi — ha sciolto negativamente la riserva a suo tempo formulata circa la proposta di trasferimento alla sede legislativa dei provvedimenti in esame avanzata il 26 febbraio scorso dal Presidente Fortuna.

Il relatore Antonio Mancini illustra ampiamente il testo unificato dei provvedimenti elaborato dall'apposito Comitato ristretto, cui gli stessi erano stati rinviati in attesa che il gruppo comunista sciogliesse l'anzidetta riserva, auspicando che detto gruppo voglia

recedere dalla sua posizione, mettendo in grado la Commissione di approvare tali provvedimenti nella sede legislativa. In caso contrario sarebbe opportuna una loro altrettanto rapida definizione in questa sede, per investire al più presto l'Assemblea.

Il deputato Marzotto Caotorta fa notare che è desiderio del gruppo della democrazia cristiana giungere al più presto alla definitiva approvazione dei progetti di legge, che rispondono ad obiettive esigenze del settore. La via più rapida per conseguire questo scopo è senz'altro la sede legislativa, ma viste le riserve espresse al riguardo dal gruppo comunista, non resta che auspicare una sollecita definizione dell'*iter* referente per investire al più presto l'Assemblea dell'esame dei provvedimenti.

Il deputato Dal Maso ricorda che questa era appunto la condizione posta dal gruppo comunista al mantenimento della riserva a suo tempo formulata.

Il deputato Pani afferma che il gruppo comunista condivide pienamente l'esigenza di una sollecita approvazione dei provvedimenti in esame per adeguare la situazione dell'autotrasporto nazionale alle condizioni degli altri paesi europei. Nessuna opposizione, pertanto, della sua parte politica al testo unificato ma unicamente il desiderio che esso rappresenti l'occasione per un dibattito più generale dei problemi del trasporto, il cui giusto rilievo può aver luogo solo in Assemblea. Il gruppo comunista è comunque favorevole a che l'*iter* in tale più ampia sede sia il più rapido possibile e se anche gli altri gruppi converranno su questa esigenza, non vi saranno difficoltà ad un inserimento dell'argomento in questione all'ordine del giorno di una delle prossime sedute del maggior collegio, da tenere eventualmente lunedì prossimo.

Il deputato Alessandrini, rilevato come i provvedimenti in esame, attesi da più di un decennio dalle categorie interessate, siano ormai alle soglie della definitiva approvazione, invita il gruppo comunista, pur rendendosi conto dell'esigenza di cui si è fatto interprete, a ritirare la sua opposizione al trasferimento di sede, considerato anche il fatto che ai problemi generali del trasporto può essere dato il giusto rilievo in occasione della trattazione di altri argomenti.

Il deputato Baghino, dopo aver ricordato che la Commissione ha approvato in sede legislativa provvedimenti importanti come e forse più di quelli in esame, rileva che, data la sostanziale intesa raggiun-

ta in sede di Comitato ristretto, non sembra necessario che i gruppi pubblicizzino il proprio atteggiamento in sede di Assemblea. Comunque, o vi è la garanzia che quest'ultima potrà essere investita dei provvedimenti nella prima seduta della prossima settimana, oppure ciascun gruppo dovrà rivedere il proprio atteggiamento circa il proposto trasferimento di sede. All'esigenza di pubblicità del dibattito si potrebbe comunque ovviare per altre strade, eventualmente con un apposito dibattito televisivo con la partecipazione dei rappresentanti della Commissione. Essenziale è in ogni caso una rapida approvazione dei provvedimenti per consentire un altrettanto celere *iter* presso l'altro ramo del Parlamento.

Il deputato Guerrini, pur prendendo atto dei motivi che inducono il gruppo comunista a mantenere la riserva a suo tempo espressa, ribadisce la posizione favorevole del gruppo socialista ad una sollecita approvazione dei provvedimenti.

Il deputato Pezzati rileva che, se alla base di tali motivi vi è una esigenza di pubblicità del dibattito, nulla vieta che la Commissione, una volta ottenuta la sede legislativa, richieda alla Presidenza della Camera, nelle debite forme, la pubblicità delle sedute.

Il deputato Ciacci propone che il Presidente della Commissione accerti se vi è la possibilità che l'Assemblea dedichi all'esame di questi provvedimenti la seduta di lunedì prossimo, accennando brevemente all'esigenza di una maggiore pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La Commissione aderisce a questa proposta, che il Presidente Ceravolo si impegna a partecipare alla Presidenza della Commissione per il necessario seguito.

La Commissione passa, quindi, all'esame degli articoli del testo unificato. Previa dichiarazione di astensione del deputato Ciacci, a nome del gruppo comunista, sono approvati gli articoli 1 e 2 (questo ultimo con alcuni emendamenti formali del relatore).

Sull'articolo 3 il deputato Ciacci, motivando l'astensione del gruppo comunista anche in riferimento alle successive norme dell'articolato, afferma che, ad avviso della sua parte politica, l'adeguamento dei pesi e delle dimensioni degli autoveicoli nazionali alla realtà europea era ed è un fatto necessario, data la situazione esistente. L'astensione del suo gruppo è dovuta quindi ad altri motivi e cioè sia al fatto

che, in questo modo, si finisce per potenziare un settore che ha, sì, grande importanza ma che forse non è il più redditizio per l'economia nazionale, trascurando al contrario altri settori del trasporto merci; sia perché, non essendo stato raggiunto un accordo a livello CEE, la disciplina nazionale in materia rischierà di rivelarsi fittizia allorché in tale sede si deciderà una regolamentazione comune del settore, e ciò con gravi danni specie per i piccoli operatori; sia, infine, perché una seria politica globale dei trasporti è scarsamente compatibile con iniziative isolate e disorganiche.

L'articolo 3, è quindi, approvato nel testo del Comitato ristretto, mentre gli articoli 4 e 5 sono approvati con alcuni emendamenti del relatore, del deputato Piccinelli e del Governo.

Sono quindi approvati senza emendamenti un articolo 5-bis e gli articoli 6 e 7.

Il Presidente rinvia infine ad altra seduta il seguito dell'esame.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1976, ORE 11,40. — *Presidenza del Vicepresidente CERAVOLO.* — Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti, Degan.

SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI.

Il sottosegretario Degan, rispondendo all'interrogazione dei deputati Pani ed altri n. 5-01140 circa gli scioperi proclamati dai sindacati autonomi nel compartimento ferroviario di Cagliari, fornisce i dati richiesti, assicurando che in ogni circostanza quella direzione compartimentale ha fatto tutto il possibile per favorire i collegamenti e ridurre al minimo i disagi degli utenti.

Il deputato Pani si dichiara insoddisfatto della risposta, che giudica incompleta e reticente.

Il sottosegretario Degan, rispondendo all'interrogazione dei deputati Ciacci ed altri n. 5-01159, concernente l'assunzione del signor Mario De Vito, già alto funzionario della direzione centrale della MCTC, da parte della Società ferrovie sud-est, fornisce nel dettaglio i dati richiesti, anche per ciò che riguarda i contributi statali alla predetta società.

Il deputato Ciacci si dichiara soddisfatto per ciò che concerne questi ultimi dati,

mentre altrettanto non può dirsi per quelli relativi alla posizione dell'indicato ex funzionario, che pone delicati problemi di compatibilità morale, oltre che giuridica.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1976, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Felici.

Proposte di legge

Bortolani ed altri: Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore del riso e modifica dell'Ente nazionale risi (*Parere della I, della III e della V Commissione*) (4033);

Bardelli ed altri: Scioglimento dell'Ente nazionale risi (*Parere della V Commissione*) (2334).
(*Esame e nomina di un Comitato ristretto*).

Il relatore Stella sottolinea il ruolo del settore risicolo nella economia di alcune regioni italiane e il contributo notevole dato all'alimentazione nazionale, riportando i dati sulla produzione (10 milioni di quintali) e il numero delle aziende (12.163 per una superficie di 175.000 ettari). Il settore ha subito le conseguenze delle ricorrenti crisi mondiali, per cui sin dai primi decenni del secolo si fece ricorso, per realizzare una forma di autodifesa, a consorzi privati, che però non poterono far fronte ai gravi problemi del comparto. In questo contesto si iscrive la creazione nel 1931 dell'Ente nazionale risi, che con la sua azione ha fronteggiato in modo adeguato la situazione assicurando il regolare collocamento delle disponibilità. Esso ha promosso un'importante attività di sperimentazione e ha esercitato la vigilanza contro le frodi e un controllo sulle esportazioni. Grazie alla sua opera e all'organica struttura produttiva si è sviluppata la produzione anche a seguito dell'instaurazione del mercato comune. A suo avviso non è pensabile una soppressione dell'Ente, ma semmai va portata avanti una sua sempre migliore strutturazione per accrescerne la funzionalità. L'Ente risi, del resto, è oggi amministrato da tutti gli interessati, con la

partecipazione delle varie organizzazioni professionali e sindacali. Non si comprende, perlanto, il vantaggio che deriverebbe al settore dalla soppressione di un ente che si è dimostrato altamente funzionale, per l'organicità della sua struttura ed azione. Anche nei confronti degli interventi comunitari l'Ente ha dimostrato un alto grado di efficienza, che non trova l'eguale negli altri comparti agricoli. In attesa che venga definita la ristrutturazione dell'AIMA, appare, quindi opportuno passare per una fase di riflessione e di approfondimento tanto più che la V Commissione ha espresso parere contrario. A tale scopo potrebbe essere costituito un Comitato ristretto con lo scopo di studiare l'argomento e preparare eventualmente un nuovo testo unificando e superando le proposte in esame alla luce della nuova situazione determinatasi nella gestione dell'Ente risi.

Il deputato Bardelli intervenendo nella discussione generale, ricorda che in un recente convegno tenuto sull'argomento con la presenza di esperti qualificati è emersa l'esigenza di una profonda ristrutturazione dell'Ente risi, che per alcuni andrebbe addirittura sciolto. Nel 1966 la Commissione svolse un'indagine conoscitiva al termine della quale furono presentate due relazioni; nella stessa relazione di maggioranza si proponeva una radicale trasformazione dell'Ente. Né si può dimenticare che nel 1973 e 1974 la Commissione agricoltura ha approvato due ordini del giorno nei quali si invitava il Governo a presentare un provvedimento per la ristrutturazione dell'Ente risi. La circostanza che il settore risicolo traversi un momento facile non deve esimere il Parlamento dall'impegno di provvedere ad una trasformazione dell'Ente, tanto più se si tiene conto che già in passato era stata avanzata una proposta di sostituire all'Ente l'istituzione di associazioni di produttori secondo una linea evolutiva che si va affermando in vari settori agricoli nella prospettiva di una più moderna ed efficace politica agricola. Sotto il profilo giuridico-istituzionale non si può ignorare il trasferimento alle regioni della gran parte delle funzioni in materia agricola. Il decreto delegato in attuazione della legge n. 382, in gestazione, presumibilmente completerà anche per questo comparto il trasferimento delle funzioni alle regioni. Ciò non vuol dire necessariamente scioglimento dell'ente, bensì trasferimento alle regioni delle funzioni che si riferiscono agli aspetti produt-

tivi, lasciando all'ente altre importanti funzioni. Del resto la stessa proposta del deputato Bortolani, firmata da altri autorevoli esponenti della Commissione, prevede la costituzione di associazioni di produttori del riso. Pur sottolineando l'importanza delle esportazioni cospicue del prodotto con riflessi positivi sulla nostra bilancia dei pagamenti, c'è da chiedersi, però, se sia razionale spingere l'acceleratore su un settore eccedentario, e non promuovere invece una adeguata riconversione produttiva nei settori maggiormente deficitari. Senza scoraggiare i produttori risicoli si può e si deve tener presente — e sarà compito delle regioni — un diverso orientamento colturale. Conclude associandosi alla proposta di nominare un Comitato ristretto, che avrà il compito di approfondire il problema anche alla luce del decreto delegato che il Governo si accinge a varare in attuazione della legge n. 382 del 1975.

Il deputato Prearo mette in luce i frutti positivi di un'organizzazione che ha portato a risultati di notevole importanza, che ben ha messo in luce il relatore. Ritiene, quindi, che si debba piuttosto incrementare, come prevede la proposta Bortolani, di cui è firmatario, l'associazionismo dei produttori. Di fronte ai ritardi nell'erogazione delle provvidenze comunitarie negli altri comparti, gli sembra ingiustificato sopprimere o anche modificare una struttura che ha funzionato egregiamente a favore dei produttori, garantendo una sollecita distribuzione dei contributi comunitari.

Il deputato Traversa tiene a sottolineare che tutti i produttori delle zone maggiormente interessate hanno sempre espresso giudizi altamente positivi sul funzionamento dell'Ente risi. Si chiede, quindi, perché si debba toccare un settore funzionante e non dedicarsi invece a quei settori come il grano che richiederebbero certamente una maggiore attenzione.

Il Presidente propone di accogliere il suggerimento del relatore e del deputato Bardelli di nominare un Comitato ristretto con il compito di approfondire in tutti gli aspetti la materia, garantendo così anche quel momento di riflessione cui ha fatto riferimento il relatore.

La Commissione concorda con la proposta del Presidente.

Il Sottosegretario Felici dichiara che il Governo si riserva di far conoscere la propria opinione sulla materia in esame anche alla luce dei lavori del Comitato ristretto.

Disegni e proposte di legge:

Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo (*Parere della I, della IV, della V e della VI Commissione*) (3895);

Disciplina dei rapporti sorti sulla base del decreto-legge 9 luglio 1974, n. 26 (*Parere della V Commissione*) (3510);

Norme per il finanziamento degli enti di sviluppo (*Parere della I e della V Commissione*) (1978);

Zurlo ed altri: Autorizzazione di spesa per il finanziamento degli enti di sviluppo (*Parere della I e della V Commissione*) (1367);

Consiglio regionale della Calabria: Finanziamento degli enti di sviluppo regionali e copertura degli oneri relativi al personale statale trasferito alle regioni (*Parere della I e della V Commissione*) (1464);

Consiglio regionale dell'Abruzzo: Finanziamento degli enti di sviluppo agricoli regionali (*Parere della I e della V Commissione*) (1868);

Tantalo: Istituzione dell'ente regionale di sviluppo agricolo per la Basilicata (*Parere della I e della V Commissione*) (36);

Bonifazi ed altri: Scioglimento degli enti di sviluppo agricolo (*Parere della I, della V e della VI Commissione*) (1487);

Zurlo ed altri: legge quadro sulla programmazione agricola e sugli enti di sviluppo (*Parere della I e della V Commissione*) (1529);

Derri Mario ed altri: Norme per la costituzione degli enti di sviluppo regionale (*Urgenza*) (*Parere della I, della III e della V Commissione*) (2167).

Proposte di legge:

Cristofori ed altri: Trasferimenti di terreni dagli enti locali di riforma - enti di sviluppo - ai comuni ed a pubbliche amministrazioni e vendita ai superciari di aree di proprietà degli enti di sviluppo (*Parere della IV, della V e della IX Commissione*) (63)

Zurlo e Galloni: Autorizzazione agli enti di sviluppo agricolo ad alienare terreni suscettibili di sviluppo urbanistico (*Parere della IV, della V e della IX Commissione*);

Tantalo: Autorizzazione all'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise ad alienare terreni al comune di Montalbano Jonico (*Parere della IV e della V Commissione*) (30);

Tantalo: Modificazioni e integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 395, concernente autorizzazione all'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise ad alienare terreni al comune di Policoro (*Parere della IV, della V e della VI Commissione*) (35);

Piccinelli e Villa: Disposizioni concernenti i dipendenti dell'Associazione interprovinciale organismi cooperativi (AIOC) (*Parere della I e della V Commissione*) (237);

Zurlo ed altri: Provvedimenti a favore degli assegnatari delle terre di riforma e delle cooperative. Agevolazioni tributarie per gli enti di sviluppo (*Parere della IV e della VI Commissione*)

Tantalo: Autorizzazione all'Ente di sviluppo di Puglia e Lucania ad alienare terreni al comune di Ferrandina (*Parere della IV, della V e della VI Commissione*) (3433).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Il Presidente in sostituzione del relatore, assente per motivi di salute, riepiloga il complesso iter del provvedimento, che, come è noto ha incontrato notevoli ostacoli, anche perché la Commissione affari costituzionali ha espresso un parere molto condizionato, imponendo un ulteriore lavoro del Comitato ristretto incaricato di preparare un nuovo testo nel rispetto delle modifiche richieste dalla I Commissione. Sia la I che la V Commissione hanno nel frattempo espresso un secondo parere sul nuovo testo, che è stato ulteriormente modificato per tener conto delle modifiche richieste dalle suddette Commissioni. Il nuovo testo costituisce una normativa quadro che consente la regionalizzazione degli enti di sviluppo, lasciando, per altro, alle regioni la facoltà di istituire o meno il proprio ente di sviluppo. Sostanzialmente sono tre le situazioni disciplinate nel testo. Le regioni che non hanno l'ente di sviluppo sono lasciate libere di istituirlo. Le regioni che hanno già un loro ente di sviluppo devono adeguarsi alle norme del provvedimento in esame secondo quanto stabilito dall'articolo 1, secondo comma. Per gli enti interregionali la soluzione individuata è quella del trasferimento delle funzioni sinora esercitate dagli organi dello Stato alle regioni interessate che «riceveranno» questi enti procedendo alla loro riorganizzazione secondo la procedura prevista nel nuovo articolo 6. Data la situazione veramente difficile nella quale si dibattono gli enti di sviluppo, auspica che si possa giungere all'approvazione del provvedimento, in merito al quale se sarà possibile si potrebbe chiedere successivamente il trasferimento alla sede legislativa.

Il deputato Bardelli ritiene che dato il lavoro approfondito svolto dal Comitato ristretto si potrebbe limitare la discussione generale per passare all'esame degli articoli, anche perché il Presidente ha riferito con

molta chiarezza ed esattezza sulle vicende seguite da questo provvedimento. Non si può nascondere che il punto di dissenso è stato essenzialmente quello della libertà da lasciare alle regioni di provvedere alla ristrutturazione degli enti interregionali. Il testo lascia ancora in ombra alcuni problemi e non risulta soddisfacente specie sotto il profilo del pieno rispetto dell'autonomia regionale.

Il deputato Salvatore ricorda che da anni si parla degli enti di sviluppo agricolo, per cui converrebbe passare direttamente all'esame dell'articolato ritenendo che tutti i temi generali siano stati ampiamente dibattuti. Tenendo presente la situazione addirittura drammatica in cui si trovano gli enti di sviluppo agricolo e la funzione che essi sono ancora chiamati a svolgere alle dipendenze delle regioni, si associa alla richiesta ventilata dal Presidente di trasferimento alla sede legislativa.

Il deputato Bortolani pur ritenendo proficuo il lavoro svolto dal Comitato ed associandosi pertanto alle considerazioni del Presidente sente di dover esprimere una certa insoddisfazione per l'insufficiente partecipazione delle categorie più direttamente interessate alla gestione degli Enti di sviluppo agricolo. Nel complesso, però, il provvedimento, se sarà approvato costituirà un utile e necessario punto di riferimento per una definitiva soluzione di un problema divenuto per molti aspetti drammatico.

Il deputato Bonifazi rileva che il gruppo comunista si trova, sia pure per ragioni diverse, nella stessa situazione di parziale insoddisfazione espressa dal deputato Bortolani. Ciò vale in particolare per il modo in cui il testo in esame affronta il trasferimento alle regioni che costituisce certamente un passo in avanti rispetto a formulazioni precedenti, ma che lascia ancora profondamente perplesso il gruppo comunista. Del tutto insoddisfacente resta la parte finanziaria del provvedimento, che non sana se non limitatamente, la grave situazione in cui versano gli enti di sviluppo agricolo. Anche alla luce del dettato della legge n. 382 sarebbe necessario trasferire alle regioni i fondi previsti nel bilancio dello Stato. Se non si stanziavano i fondi necessari la legge di principio risulterebbe in parte inoperante. Sull'articolo 4 esprime perplessità per l'indicazione precisa di un limite massimo di membri del consiglio perché ritiene che questa contrasti con il parere della I Commissione.

Dopo un intervento del deputato Grazia Riga che sottolinea la situazione finanziaria gravissima in cui versa l'ente di sviluppo della Calabria, per cui si potrebbe ascoltare, secondo una sua richiesta, il presidente della regione Calabria, il Presidente propone di chiudere nella seduta odierna la discussione generale riservando la replica del relatore e del Governo e l'esame degli articoli ad una seduta da tenere nella prossima settimana, verificando nel frattempo la possibilità di trasferimento alla sede legislativa.

Il Sottosegretario Felici nell'esprimere il proprio compiacimento per la generale presa di coscienza della grave situazione nella quale si dibattono gli enti, invita la Commissione ad approvare sollecitamente il provvedimento.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

INDUSTRIA (XII)

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1975, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente MAMMI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Caronini.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA PROPOSTA DI INDAGINE CONOSCITIVA IN MERITO AL METODO DI DETERMINAZIONE DEI PREZZI DEI PRODOTTI PETROLIFERI E SULLA NOMINA DEI MEMBRI DEL COMITATO DI INDAGINE SULLA ASSICURAZIONE RCA AUTO.

Il Presidente Mammi propone alla Commissione di chiedere alla Presidenza della Camera l'autorizzazione all'indagine conoscitiva sul metodo di determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi e di dare mandato intanto all'Ufficio di Presidenza di formulare l'elenco delle audizioni relative, nonché di elaborare questionari e di richiedere eventuali contributi scritti. Insiste soprattutto sull'esigenza che l'indagine si svolga in tempi brevi.

Dopo interventi dei deputati Milani, Servadei e Aliverti, la Commissione delibera nel senso proposto dal Presidente.

La Commissione procede quindi alla nomina dei quindici deputati componenti il

Comitato paritetico delle Commissioni industria della Camera e del Senato, incaricato dell'indagine conoscitiva sull'assicurazione RCA auto. Risultano nominati i deputati de' Cocci, Aliverti, Erminero, Marchetti, Aiardi, D'Angelo, Assante, Allera, Catanzariti, Servadei, Colucci, Calabrò, Amadei, Alesi e Mammi.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,50.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1975, ORE 10,50. — *Presidenza del Presidente MAMMI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Carenini.

Disegno di legge:

Modifica di alcuni articoli della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti (*Parere della IV, della VI, della XI e della XIV Commissione*) (2702).

(*Seguito della discussione e approvazione*).

La Commissione passa alla discussione degli articoli.

All'articolo 1 sono approvati tre emendamenti Catanzariti-Aliverti, cosicché l'articolo, poi approvato nel suo complesso, risulta del seguente tenore:

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, è sostituito dal seguente:

« Le acqueviti debbono essere ottenute dalla distillazione di liquidi fermentati di sostanze zuccherine o saccarificate, sane, genuine, in buono stato di conservazione, distillate in modo da eliminare ogni gusto sgradevole e da conservare i principi aromatici delle sostanze fermentate e delle sostanze derivate dalla fermentazione.

Le acqueviti, risultanti dal processo di distillazione e di eventuali ridistillazioni per affinamento, debbono avere gradazione alcolica non inferiore a 40°, né superiore a 86° dell'alcolometro ufficiale adottato dal-

l'amministrazione finanziaria. La gradazione massima predetta per l'acquavite di vino è ridotta a 80° e sostituisce quella stabilita dalle leggi fiscali per questa acquavite.

Il prodotto di cui ai commi precedenti è considerato alcool grezzo finché non venga assoggettato ad almeno una delle operazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 del successivo articolo 3.

Resta ferma la disciplina stabilita dalle vigenti leggi concernenti la classifica ai fini fiscali ».

L'articolo 2 è approvato senza modificazioni nel testo del disegno di legge.

L'articolo 3, in seguito all'accoglimento d'un emendamento Aliverti-Catanzariti, risulta approvato nel seguente testo:

ART. 3.

L'articolo 3 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:

« Nella preparazione delle acqueviti da immettere al commercio sono consentiti:

1) l'addizione di acqua distillata e di acqua potabile per portare l'acquavite a una gradazione alcolica non inferiore a 40°, né superiore a 60°. L'acqua potabile deve avere un grado di mineralizzazione compreso nei limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità e il Ministro delle finanze. Deve comunque essere esclusa la presenza di componenti chimici indici di inquinamento o residui di trattamento dell'acqua ai fini della potabilizzazione microbiologica; questi ultimi potranno tuttavia raggiungere i limiti di tolleranza stabiliti col suddetto decreto;

2) l'edulcorazione con saccarosio fino ad un massimo del 2 per cento;

3) la colorazione a mezzo di caramello;

4) le normali operazioni atte a conferire la limpidezza, che corrispondono a migliore tecnica praticata;

5) gli altri trattamenti per il miglioramento della qualità del prodotto che, in relazione alla evoluzione della tecnica, saranno autorizzati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro delle finanze ».

La Commissione approva quindi, su proposta dei deputati Catanzariti e Aliverti il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 3-bis.

Al primo comma dell'articolo 5 della legge 7 dicembre 1951, n. 559, sono aggiunte le seguenti parole: « oppure mediante aggiunta di infusione acquosa o alcolica di dette sostanze. L'aggiunta di infusione alcolica non può superare il 3 per cento ».

L'articolo 4 è approvato senza modificazioni nel testo del disegno di legge.

Su proposta del relatore Fioret la Commissione approva il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 4-bis.

L'articolo 13 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, può autorizzare la produzione di acqueviti destinate esclusivamente all'esportazione aventi caratteristiche diverse da quelle prescritte nella presente legge e corrispondenti, invece, alle norme vigenti nel paese importatore.

L'articolo 5, in seguito all'accoglimento di un emendamento Catanzariti-Aliverti, risulta approvato nel seguente testo:

ART. 5.

L'articolo 14 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:

« È consentito l'uso della parola *brandy* nelle denominazioni di *cherry brandy*, *apricot brandy*, *peach brandy*, *prune brandy*, *orange brandy* o *oran brandy* per indicare un liquore con tenore in zucchero (saccarosio) compreso l'eventuale zucchero invertito calcolato in saccarosio, non inferiore a 150 grammi per litro ottenuto con impiego di almeno il 12 per cento del succo del frutto nominato. Quest'ultimo limite non si applica all'*orange brandy*.

Tali denominazioni devono essere apposte a caratteri di dimensione unica e devono essere completate con la parola "liquore" che deve far parte di esse o immediatamente precederle o seguirle, apposta con caratteri leggibili ed indelebili di dimensioni non inferiori ad un terzo di quelle usate per la denominazione ».

L'articolo 6, in seguito all'accoglimento di un emendamento Aliverti-Catanzariti, è approvato nel seguente testo:

ART. 6.

Alla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è aggiunto il seguente articolo 14-bis:

« È vietato nella presentazione e propaganda di bevande alcoliche diverse dalle acqueviti, fare in qualunque modo riferimento ad una acquavite, direttamente o mediante richiamo della sua materia prima o della pianta o del frutto da cui tale materia prima deriva.

È altresì vietato nella presentazione e propaganda di una acquavite fare riferimento alla materia prima, alla pianta o al frutto da cui deriva una diversa acquavite.

È tuttavia consentito, nella presentazione e propaganda:

a) di una bevanda alcolica fermentata, fare riferimento alla materia prima, alla pianta o al frutto da cui essa deriva;

b) della grappa, fare riferimento alla vite o all'uva;

c) dei liquori il cui contenuto alcolico sia costituito integralmente da una acquavite, fare riferimento a detta acquavite, direttamente o mediante richiamo della sua materia prima o della pianta o del frutto da cui deriva;

d) dei liquori con tenore in zucchero (saccarosio) - compreso l'eventuale zucchero invertito calcolato in saccarosio - non inferiore a 150 grammi per litro, ottenuti con l'impiego di almeno il 12 per cento di succo di frutta o con l'impiego di una infusione acquosa ed alcolica di frutta in quantità tale che sia rilevabile all'analisi, fare riferimento a tale frutta o alle relative piante.

Qualora una acquavite entri parzialmente nell'apporto alcolico di una bevanda, l'indicazione degli ingredienti della bevanda alcolica, ai sensi dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche e integrazioni, deve essere fatta con caratteri leggibili e indelebili di dimensioni non superiori a un terzo di quelli usati per la denominazione del prodotto, e comunque non superiori a 2 millimetri.

È vietato nella presentazione e propaganda delle bevande alcoliche diverse dalle acqueviti usare le parole « distillato » e « distillazione ». Tuttavia tali parole possono essere usate per specificare che, nella pre-

parazione di un liquore, si sono distillati nell'azienda produttrice erbe, semi, piante o parti di piante o loro infusi, diversi dalle materie prime delle acqueviti.

Per le acqueviti, i liquori e le bevande alcoliche la indicazione del contenuto anidro, da apporre ai sensi dell'articolo 3, primo comma del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, può essere espressa anche mediante la gradazione alcolica del prodotto.

L'articolo 7, emendato su proposta dei deputati Aliverti e Catanzariti, è approvato nel seguente testo:

ART. 7.

L'articolo 19 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:

« Chiunque detiene per vendere, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio bevande, aventi composizione o requisiti diversi da quelli previsti dalla presente legge, con denominazioni, segni, scritte o illustrazioni tali da indurre a ritenere che si tratti di acqueviti, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a lire un milione.

La stessa pena si applica anche quando per tali bevande le denominazioni stesse siano accompagnate da termini rettificati come « tipo », « uso », « gusto » o simili e anche quando le denominazioni, segni, figure, iscrizioni o illustrazioni suddette siano apposte soltanto sulle confezioni esterne, sugli imballaggi o sulle carte di commercio.

La pena di cui al primo comma si applica altresì a chiunque detiene per vendere, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio una acquavite con denominazioni, scritte o illustrazioni che facciano ritenere il prodotto come una acquavite diversa.

L'articolo 8, emendato su proposta dei deputati Aliverti e Catanzariti, è approvato nel seguente testo:

ART. 8.

L'articolo 20 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:

« Chiunque, non avendo ottenuto le prescritte autorizzazioni, produce, per farne commercio, acqueviti diverse da quelle indicate negli articoli da 4 a 9 o preparate in modo diverso da quelle previste dagli articoli da 1 a 9, è punito con la multa fino a lire un milione.

La stessa pena si applica a chiunque detiene per vendere, vende, pone in vendita o mette comunque in commercio le acqueviti suddette ».

L'articolo 9, emendato su proposta dei deputati Aliverti e Catanzariti, è approvato nel seguente testo:

ART. 9.

L'articolo 21 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:

« Chiunque contravviene alle disposizioni previste negli articoli 12, 14, 14-bis, 15, 16 e 17 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire ottocentomila ».

Gli articoli 10 e 11 sono approvati senza modificazioni nel testo del disegno di legge.

Su proposta del deputato Catanzariti e con emendamenti formali del Presidente Mammi, la Commissione approva infine il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 11-bis.

L'uso della denominazione acquavite e delle altre di cui al precedente articolo 5 può essere consentito per i prodotti importati soltanto se tali prodotti rispondano ai requisiti previsti dalla presente legge. Il riconoscimento di tali requisiti avviene con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri delle finanze, della sanità e del commercio con l'estero.

Il deputato Catanzariti presenta infine il seguente ordine del giorno, che il rappresentante del Governo dichiara di accogliere come raccomandazione:

La Commissione industria,

accingendosi ad approvare il disegno di legge n. 2702, prende atto del documento conclusivo del convegno sul *brandy* italiano svoltosi a Genova il 21 novembre 1975 nel quale sono state puntualizzate le minacce alle produzioni nazionali di vini liquorosi, di vini aromatizzati, di grappe e alcoole; è stata espressa l'esigenza della tutela della denominazione *brandy* e di altri nomi di prodotti viticoli, nonché della revisione delle concessioni a paesi Terzi; è stata espressa la più viva inquietudine per lo atteggiamento delle autorità comunitarie nei confronti delle politiche nazionali in materia di alcoole e acquavite;

riconosce fondate le preoccupazioni e le richieste delle categorie produttive del settore e

impegna il Governo

ad adottare urgenti e adeguate iniziative atte, in particolare, a:

a) concordare sul piano comunitario situazioni nazionali differenziate di equilibri fiscali tra bevanda e bevanda;

b) a regolare il mercato dell'alcoole;

c) ad assicurare quindi la coesistenza delle varie bevande alcoliche e degli alcoli derivati da diverse materie prime agricole su basi giuste ed equilibrate, dando preminenza ai prodotti di origine viticola e frutticola e tenendo nella giusta considerazione i fattori socio-economici presenti in vaste zone depresse;

d) a presentare a livello comunitario piani concreti in materia fiscale e di disciplina di mercato.

(0/2702/1/12)

La Commissione quindi da mandato al Presidente per il coordinamento del testo approvato e, in fine di seduta, procede alla approvazione a scrutinio segreto del disegno di legge nel suo complesso.

Disegni di legge:

Norme per gli impianti di riscaldamento negli edifici (*Parere della I, della II, della III, della IV, della V e della IX Commissione*) (3633);
(*Seguito della discussione e approvazione*).

Prosegue la discussione degli articoli.

Gli articoli 9, 10 e 11 del nuovo testo sono approvati senza modificazioni nella seguente formulazione:

ART. 9.

Negli edifici di cui all'articolo 1, prima dell'inizio dei lavori per l'installazione di un nuovo impianto termico o per la modifica di un impianto esistente, il committente deve depositare presso gli uffici competenti del comune, che rilascia attestazione del deposito, il progetto dell'impianto, corredato da una relazione tecnica, compreso, ove previsto, quello dell'impianto centralizzato di produzione di acqua calda. Se si tratta di impianti nuovi, la relazione deve in ogni caso essere corredata dal calcolo di previsione del consumo energetico; se si tratta invece di modifica di impianti esistenti, tale

calcolo deve essere presentato solo nei casi indicati dal regolamento di esecuzione.

ART. 10.

Tutti gli impianti di cui all'articolo precedente, con potenza termica al focolare eguale o superiore a 100.000 Kcal/h, debbono essere sottoposti a collaudo al fine di verificarne la conformità alle norme della presente legge.

Il collaudo deve essere eseguito, entro 10 mesi dal rilascio della licenza di uso o di abitabilità, da un ingegnere iscritto all'albo professionale, che non sia intervenuto nella progettazione, direzione ed esecuzione delle opere. La nomina del collaudatore spetta al committente.

Il collaudatore deve redigere due copie del certificato di collaudo e depositarle al comune il quale provvede a restituire una copia con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

ART. 11.

Durante il funzionamento degli impianti di riscaldamento la temperatura massima interna degli edifici non deve essere superiore ai 20°C, con le eccezioni di cui al secondo comma dell'articolo 3 e con le modalità indicate dal regolamento di esecuzione.

I contratti relativi all'esercizio di impianti di riscaldamento non possono prevedere l'erogazione di una temperatura superiore a quella indicata nel primo comma né, a pena di nullità delle clausole stesse, clausole tendenti a favorire l'aumento del consumo di combustibile. Per i contratti che contengono clausole difformi, si applica l'articolo 1339 del codice civile.

In caso di necessità e comunque per contenere i consumi energetici, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può, con proprio decreto, disciplinare la fornitura dei combustibili per il riscaldamento degli edifici.

L'articolo 12, dopo che è stato accolto a maggioranza un emendamento del relatore Aliverti, risulta approvato nel seguente

ART. 12.

Per accertare la rispondenza degli impianti ai requisiti previsti dalla presente legge, il comune, anche avvalendosi even-

tualmente di altri organismi aventi specifica competenza tecnica, ha facoltà di procedere, in tutti i casi, a verifiche mediante controlli. Le verifiche possono essere effettuate anche su richiesta del committente, dell'acquirente dell'immobile o del conduttore, con le spese a loro carico.

I seguenti articoli del nuovo testo sono approvati senza modificazioni:

ART. 13.

I requisiti e le caratteristiche termotecniche dei componenti gli impianti e delle apparecchiature oggetto della presente legge devono essere conservati entro i limiti di rendimento e con le modalità di manutenzione stabiliti dal regolamento di esecuzione.

ART. 14.

Dopo la pubblicazione del decreto previsto nel successivo articolo 15, la costruzione di nuovi edifici può essere autorizzata dal sindaco solo se le caratteristiche d'isolamento termico sono comprese nei limiti fissati nel decreto stesso.

Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, il sindaco può disporre che siano osservate le norme sulle caratteristiche di isolamento termico, quando la Commissione edilizia comunale abbia accertato la sussistenza delle condizioni tecniche per la loro applicazione.

Per caratteristica di isolamento termico si intende il coefficiente volumico globale di dispersione termica espresso in chilocalorie al metro cubo per ora per salto termico di un grado centigrado ($\text{kcal/h m}^3 \text{ } ^\circ\text{C}$).

ART. 15.

La determinazione delle zone climatiche e dei valori minimi e massimi dei relativi coefficienti volumici globali di dispersione termica sono fissati, tenendo anche conto del rapporto tra maggiori oneri di costruzione e risparmio energetico conseguibile, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro dei lavori pubblici, previo parere vincolante del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Con lo stesso procedimento i coefficienti predetti possono essere variati in relazione agli sviluppi della tecnica delle costruzioni edili.

ART. 16.

Entro tre mesi dall'emanazione del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui all'articolo precedente, i Presidenti delle giunte regionali determinano, con propri decreti, su conformi delibere delle rispettive giunte, il coefficiente volumico globale di dispersione termica massimo ammissibile per ciascun comune delle rispettive regioni.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, e sino a quando i comuni non avranno adeguato i regolamenti edilizi alle disposizioni del decreto del Presidente della giunta regionale e alle altre norme della presente legge, sarà applicato il valore minimo del coefficiente volumico globale di dispersione termica fissato dal decreto ministeriale di cui all'articolo 15, per la zona climatica comprendente il comune interessato.

ART. 17.

Dopo l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione, fermo restando l'obbligo della licenza edilizia prevista dalla vigente legge urbanistica, il committente di edifici di cui al primo e secondo comma dell'articolo 14 prima dell'inizio dei lavori deve depositare al competente ufficio comunale in allegato al progetto esecutivo, una documentazione idonea a dimostrare la rispondenza delle caratteristiche di isolamento termico a quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione.

Per le classi di edifici nuovi o ristrutturati che saranno indicate dal regolamento di esecuzione, i Comuni debbono procedere a verifica della conformità delle opere eseguite alle norme della presente legge entro sei mesi dalla data di fine lavori dichiarata dal committente. La licenza di uso o di abitabilità non può essere rilasciata se gli accertamenti non hanno dato esito positivo.

In tutti gli altri casi il progettista, il costruttore e il direttore dei lavori devono rilasciare una dichiarazione congiunta con la quale, ciascuno per gli obblighi che gli competono, certifica sotto la propria responsabilità la rispondenza dei lavori eseguiti alla documentazione depositata dal committente a norma del primo comma.

Tale dichiarazione è necessaria per il rilascio della licenza di uso o di abitabilità.

Il Comune altresì ha facoltà di procedere a verifica entro 5 anni dalla data di fine lavori. La verifica può essere effettuata

anche su richiesta e a spese del committente, dell'acquirente dell'immobile e del conduttore.

ART. 18.

In tutti i casi il Comune può procedere al controllo dell'osservanza delle norme della presente legge sia in relazione al progetto dei lavori sia in corso di esecuzione dei lavori stessi.

In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, il sindaco può sospendere l'esecuzione dei lavori di costruzione e deve in ogni caso informare il prefetto per la irrogazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 19. Può altresì ordinare, quando ciò sia possibile, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste.

Il regolamento di esecuzione definirà il contenuto, le modalità e i termini per la presentazione della documentazione e della dichiarazione di fine lavori e la procedura da seguire in caso di introduzione di varianti al progetto originale.

ART. 19.

L'inosservanza della norma dell'articolo 4, primo comma, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 1 milione e non superiore a 10 milioni.

L'inosservanza delle norme degli articoli 4, terzo comma, 9, primo comma, e 16, primo comma, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 200.000 e non superiore a 2 milioni.

Il committente il quale ponga in opera un impianto avente caratteristiche tecniche diverse da quelle del progetto depositato ai sensi dell'articolo 9 e che non osservi le disposizioni degli articoli 5, primo e secondo comma, 6, primo comma, e 8, è punito con la sanzione amministrativa in misura non inferiore a 500.000 lire e non superiore alla somma corrispondente a quella ottenuta moltiplicando per 50 la potenza termica al focolare dell'impianto, misurata in kcal/h.

Il committente di un edificio, il quale non osservi nella costruzione la caratteristica di isolamento termico indicata nella documentazione presentata al Comune ai sensi del primo comma dell'articolo 17, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore alla somma ottenuta moltiplicando per 10.000 la cubatura totale dell'edificio espressa in metri cubi.

ART. 20.

La sanzione amministrativa è applicata dal Prefetto con il rispetto delle modalità e delle forme stabilite degli articoli 3, 4, 7, 9, escluse quelle del sesto comma, ultimo periodo, 10, 11, 12, 13, della legge 3 maggio 1967, n. 317, e successive modificazioni.

In seguito ad un emendamento D'Angelo, modificato su proposta del Presidente Manimi, l'articolo 21 è approvato nel seguente testo:

ART. 21.

Il sindaco, con il provvedimento mediante il quale sospende i lavori, deve fissare un adeguato termine per la regolarizzazione dell'impianto, quando ciò sia possibile. L'inosservanza del termine importa un'ulteriore comunicazione al prefetto per l'irrogazione di una nuova sanzione amministrativa.

Per i casi in cui la regolarizzazione richieda rilevanti opere murarie di demolizione e rifacimento, il sindaco può imporre l'adeguamento solo per la parte che può essere effettuata con demolizioni e rifacimenti di non grande rilievo. In tal caso l'acquirente o il conduttore dell'immobile ha diritto al risarcimento, da parte del committente e del proprietario, del danno per maggior costo nella gestione dell'impianto derivante dalla mancata realizzazione dell'adeguamento.

L'articolo 22 del nuovo testo è approvato senza modificazioni:

ART. 22.

Qualora in un impianto termico l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontri difformità dalle norme della presente legge, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro 6 mesi dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.

In seguito all'accoglimento di un emendamento D'Angelo, soppressivo del secondo comma, l'articolo 23 è approvato nel testo seguente:

ART. 23.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su iniziativa del Mini-

stro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, è emanato il regolamento di esecuzione della presente legge.

Su proposta del deputato D'Angelo la Commissione approva il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 23-bis.

Sino alla emanazione del regolamento di esecuzione della presente legge, le imprese di cui all'ultimo comma del precedente articolo 4 sono tenute a fornire al pubblico i listini tecnici di cui al medesimo comma con l'attestazione della rispondenza dei componenti e delle apparecchiature alle vigenti norme UNI.

L'articolo 24, emendato secondo l'indicazione del parere della V Commissione bilancio, risulta approvato nel seguente testo:

ART. 24.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'effettuazione di studi e ricerche su i sistemi di riscaldamento e sulla coibentazione degli edifici; alla raccolta, all'elaborazione e alla divulgazione sistematica di metodi e conoscenze idonee ad una migliore utilizzazione degli impianti termici; cura, a mezzo della stampa, della televisione e di altri mezzi di comunicazione, la diffusione nei confronti dei consumatori della conoscenza di sistemi idonei al contenimento del consumo di energia.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma per il 1976, valutato in lire 1.500 milioni, si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1975.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Dopo aver dato mandato al Presidente per il coordinamento del testo approvato, la Commissione procede all'approvazione a scrutinio segreto del disegno di legge nel suo complesso.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.30.

COMMISSIONE

PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli
dei trattamenti retributivi e normativi.

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1976, ORE 17.10. —
Presidenza del Presidente COPPO.

Il Presidente comunica che i quattro comitati istituiti in seno alla Commissione si sono riuniti ed hanno deliberato di procedere ad audizioni secondo il seguente calendario.

COMITATO BANCHE — Martedì 6 aprile, alle ore 10,30, l'Istituto San Paolo di Torino; alle ore 12, il Banco di Napoli. Giovedì 8 aprile, alle ore 10, il Monte dei Paschi di Siena; alle ore 11, il Banco di Sicilia; alle ore 12, il Banco di Sardegna. Martedì 13 aprile, alle ore 10, la Banca nazionale del lavoro; alle ore 11,30, la Banca commerciale; alle ore 17, il Banco di Roma; alle ore 18,30, il Credito italiano.

COMITATO RAI-TV-GIORNALI — Martedì 6 aprile, alle ore 11, la RAI-TV. Giovedì 8 aprile, alle ore 10, « Il Giorno »; alle ore 11, « Il Messaggero ». Martedì 13 aprile, alle ore 11, « Il Corriere della Sera »; alle ore 12, « La Stampa ».

COMITATO PARASTATO — Martedì 13 aprile, alle ore 18, il dottor Masini e il dottor Fasari, rispettivamente presidente e segretario della delegazione degli enti che ha definito l'ipotesi di accordo sindacale di cui all'articolo 28 della legge n. 70 del 1975.

COMITATO REGIONI — Martedì 6 aprile, alle ore 17, Regione Sicilia. Giovedì 8 aprile, alle ore 17, Regione Sardegna; alle ore 18,30, Regione Valle d'Aosta. Martedì 13 aprile, alle ore 17, Regione Friuli-Venezia Giulia; alle ore 18, Regione Trentino Alto Adige.

Resta inteso che l'ordine delle audizioni potrà subire modifiche, in relazione a progressi e giustificati impegni delle persone convocate.

Comunica altresì che il Comitato Regioni ha proceduto all'elezione del proprio coordinatore dei lavori: è risultato eletto il senatore Manente Comunale. Gli altri comitati procederanno all'elezione dei rispettivi coordinatori nella prima seduta da ciascuno programmata.

Il Presidente dà, inoltre, comunicazione delle persone che, in attuazione del programma di lavoro approvato dalla Commissione, sono state chiamate a collaborare con la Commissione stessa, in qualità di esperti, a norma dell'articolo 7 della legge istitutiva.

La Commissione procede all'audizione del governatore della Banca d'Italia, professor Baffi, assistito dal direttore generale, dottor Ossola, dal vice direttore generale, dottor Occhiuto e dal segretario generale, dottor Ciampi.

Il Governatore della Banca d'Italia svolge una relazione sui compiti e sulle strutture organizzative dell'istituto; sull'evoluzione delle retribuzioni a prezzi correnti del personale della Banca d'Italia comparativamente al reddito da lavoro dipendente dell'intera economia del Paese, del settore privato, del settore del credito ed assicurazione e della pubblica amministrazione. Il Governatore della Banca d'Italia comunica altresì le retribuzioni al lordo e al netto del personale dell'istituto.

Successivamente, il direttore generale della Banca d'Italia, dottor Ossola, svolge una relazione sull'evoluzione dei redditi salariali in Italia anche in relazione ad altri Paesi affini per concorrenza commerciale.

Esaurite le predette esposizioni, chiedono ulteriori informazioni e chiarimenti i deputati Badini Confalonieri, Giovanardi, Cabras e Caruso e i senatori Dinaro, Branca, Giovannetti e Ferralasco.

In relazione all'oggetto delle domande rispondono i quattro membri del « direttorio » della Banca d'Italia, riservandosi peraltro di integrare per iscritto talune risposte, facendo pervenire alla Presidenza della Commissione le notizie richieste.

Esaurita l'audizione dei rappresentanti della Banca d'Italia, il Presidente sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle 19,30, è ripresa alle 19,35).

Viene successivamente ascoltato il Presidente della Corte dei conti, professor Giuseppe Cataldi, assistito dal dottor Rossi Brigante, magistrato della Corte stessa. Il professor Cataldi, premesso che il trattamento dei magistrati e del personale della Corte dei conti è regolato da leggi dello Stato, specifica le attività di istituto e gli eventuali incarichi che possono essere attribuiti ai magistrati della Corte, precisando in

quali casi tali compiti o incarichi danno diritto ad un compenso aggiuntivo.

Il professor Cataldi riferisce quindi sugli strumenti che l'ordinamento giuridico attribuisce alla Corte dei conti per il controllo in materia di trattamenti retributivi e normativi.

Chiedono ulteriori informazioni e chiarimenti i senatori Manente Comunale e Ferralasco e i deputati Caruso e Badini Confalonieri.

Il professor Cataldi risponde immediatamente ad alcune delle domande rivoltegli, riservandosi per le altre di acquisire i dati necessari e di far pervenire alla Presidenza della Commissione le notizie richieste.

Il Presidente invita il professor Cataldi a trasmettere alla Commissione anche tutte le determinazioni con le quali la Corte dei conti ha mosso rilievi nella materia su cui indaga la Commissione.

Il Presidente comunica, infine, che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì 8 aprile, alle ore 17 per ascoltare i rappresentanti delle Confederazioni sindacali dei lavoratori.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,25.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 30 marzo 1976, nel comunicato della V Commissione (Bilancio e Programmazione — Partecipazioni statali), Comitato pareri, a pagina 5, prima colonna, ultimo capoverso, dopo le parole « indicazione di copertura » aggiungere le seguenti « (capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1975: soppressione ente nazionale distribuzione soccorsi; modifica agli accordi finanziari con la Repubblica di San Marino per 458 milioni; aumento dotazioni organiche amministrazione finanze per 8.300 milioni; modifiche cassa pensioni ufficiali giudiziari per 100 milioni; norme relative organici personale dipendente amministrazione giustizia per 637 milioni; partecipazione italiana negoziato riduzione forze Europa centrale per 41 milioni; istituzione centri scolastici residenziali; aumento organico personale subalterno belle arti per 1.300 milioni; aumento volontari au-

siliari di leva corpo nazionale vigili del fuoco; disposizioni relative funzionari pubblica sicurezza per 1.441 milioni; modifiche e integrazioni legge attività sementiera; provvedimenti nel settore dell'istruzione per 2.000 milioni; miglioramenti dei trattamenti pensionistici per 11.688 milioni; capitolo n. 9001

dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1975: attuazione direttive comunitarie in materia agricola per 2.900 milioni; capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1976: interventi a favore dei settori produttivi per 141.000 milioni) ».

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE INQUIRENTE per i procedimenti d'accusa.

Giovedì 1° aprile, ore 9,30.

COMMISSIONI RIUNITE IV (Giustizia) e XIV (Igiene e sanità)

Giovedì 1° aprile, ore 9.

COMITATO DEI NOVE.

Esame in Assemblea delle proposte di legge nn. 1655, 3435, 3474, 3651, 3654 e 3661, concernenti l'aborto.

II COMMISSIONE PERMANENTE (Affari interni)

Giovedì 1° aprile, ore 17.

COMITATO RISTRETTO.

Esame delle proposte di legge riguardanti gli « Invalidi civili ».

IV COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

Giovedì 1° aprile, ore 15,30.

Comitato permanente per i pareri.

Parere sul disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la repressione delle infrazioni stradali, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964 (4277) — (*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Sabbatini.

Parere sulle proposte di legge:

Senatori FERMARIELLO ed altri; SPAGNOLLI ed altri; ZUGNO ed altri; AVERARDI ed altri: Principi generali e disposizione per la protezione della fauna e la disciplina della caccia (*Testo unificato approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (4234);

TRUZZI: Norme per la disciplina della caccia, dell'uccellazione e della pesca nei fondi coltivati (3436);

VAGHI ed altri: Norme generali sull'esercizio della caccia (1634);

CICCARDINI e MARZOTTO CAOTORTA: Sospensione della caccia (256);

— (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Cittadini.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Giovedì 1° aprile, ore 10.

COMITATO RISTRETTO.

Provvedimenti relativi alle pensioni di guerra.

Giovedì 1° aprile, ore 17.

COMITATO RISTRETTO.

Provvedimenti relativi alle pensioni ordinarie (4305 e collegate).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Giovedì 1° aprile, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione del disegno di legge:*Passaggio dei tecnici laureati nel ruolo degli assistenti universitari (3656) — (*Parere della I e della V Commissione*) — Relatore: Bemporad.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:*Determinazione dei ruoli organici del personale direttivo della scuola materna e della scuola elementare e del personale educativo (4217) — (*Parere della I e della V Commissione*);BARDOTTI ed altri: Determinazione dei ruoli organici del personale direttivo della scuola materna, della scuola elementare e del personale educativo (3844) — (*Parere della I e della V Commissione*) — Relatore: Giordano.*Esame del disegno e della proposta di legge:*

Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione

nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico (4269) — (*Parere della V Commissione*);

RAICICH ed altri: Abolizione degli esami di riparazione, istituzione dei corsi di sostegno nelle scuole elementari, secondarie ed artistiche e nuove norme per la determinazione del calendario scolastico (3199);

— Relatore: Buzzi.

Esame del disegno e delle proposte di legge:

Modifiche di alcune norme della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sulla istituzione e l'ordinamento della scuola media statale (4262);

BEMPORAD ed altri: Modifiche alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media unica (4091) — (*Parere della V Commissione*);GIORDANO e SISTO: Obbligatorietà dell'insegnamento dell'educazione tecnica e della educazione musicale nella scuola media (1303) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatore: Buzzi.

Esame del disegno e delle proposte di legge:

Nomina in ruolo del personale docente incaricato a tempo indeterminato nelle scuole elementari statali, nonché disposizioni per il personale docente e assistente con incarico a tempo indeterminato negli istituti statali per sordomuti (4268);

CAROLI: Immissione in ruolo degli insegnanti incaricati a tempo indeterminato compresi i non licenziabili (3251);

TOZZI CONDIVI: Immissione nei ruoli degli insegnanti elementari con incarico a tempo indeterminato con o senza dichiarazione di non licenziabilità in forza dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477 (3284);

SALVATORI: Inquadramento in ruolo del personale docente della scuola elementare (3298);

BARDOTTI ed altri: Provvedimenti per la immissione in ruolo di insegnanti della scuola elementare (3837);

— (*Parere della I e della V Commissione*)

— Relatore: Borghi.

Esame del disegno di legge:

Interpretazione autentica dell'articolo 17, quinto comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e modifica dell'articolo 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, relativo al personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche (4266) — (*Parere della I e della V Commissione*) — Relatore: Lindner.

Esame della proposta di legge:

Senatori ARTIOLI ed altri: Equipollenza con la laurea in scienze agrarie, della laurea in scienze della produzione animale rilasciata dalla facoltà di agraria (4110) — (*Approvato dal Senato*) — Relatore: Lindner — (*Parere della I Commissione*).

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

BALLARDINI ed altri: Modificazioni al decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'università, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766 (3440) — (*Parere della I Commissione*);

CERVONE e GIORDANO: Modificazioni al decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'università, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766 (4079) — (*Parere della I Commissione*).

— Relatore: Bardotti.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Istituzione del Ministero della ricerca (3983) — (*Parere della I, II, III, V, VI e XII Commissione*);

BIASINI ed altri: Coordinamento della ricerca scientifica ed istituzione del Ministero per la ricerca scientifica e tecnologica (3915) — (*Parere della I, II, III, V e XII Commissione*);

BIANCO ed altri: Organizzazione della ricerca scientifica e tecnologica applicata ai problemi dello sviluppo (3215) — (*Parere della I, della III, della V, della VI e della XII Commissione*);

BERLINGUER GIOVANNI ed altri: Coordinamento e sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica (2885) — (*Parere della I, della V, della VI, della XII, della XIII e della XIV Commissione*);

PISICCHIO ed altri: Norme per la ricerca scientifica nelle università (2832);

BADINI CONFALONIERI ed altri: Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (2906) — (*Parere della I, della III, della V e della XII Commissione*);

MARIOTTI ed altri: Istituzione del Ministero della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico e del Consiglio nazionale universitario (3664) — (*Parere della I, della III, della V e della XII Commissione*).

— Relatore: Giordano.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Giovedì 1° aprile, ore 9,30.

[N SEDE LEGISLATIVA.]

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (3952-bis) — (*Parere della II, della V e della XIII Commissione*);

BONOMI e CICCARDINI: Estensione delle provvidenze di cui all'articolo 26 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, alle aziende agricole danneggiate dal terremoto di Toscana (442) — (*Parere della V e della XI Commissione*);

CERVONE ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 26 maggio 1971, n. 288, relative alle provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (1878) — (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI e della XII Commissione*);

TRANTINO ed altri: Modifica degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, concernenti la sospensione di termini per le zone alluvionate (1945) — (*Parere della IV e della V Commissione*);

LA BELLA ed altri: Modifiche e integrazioni al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119,

convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (1946) — (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII e della XII Commissione*);

LA TORRE ed altri: Modifiche ed integrazioni del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 (1994) — (*Parere della IV, della V, della X, della XI e della XIII Commissione*);

URSO SALVATORE ed altri: Riapertura dei termini per la richiesta dei benefici di cui agli articoli 16 e 19 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, richiamati dall'articolo 13 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, per i lavoratori autonomi danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi in Sicilia e Calabria nel dicembre 1972 e gennaio 1973 (2738) — (*Parere della V, della VI e della XIII Commissione*);

IOZZELLI: Modifica di alcuni articoli della legge 26 maggio 1971, n. 288, recante provvidenze a favore dei comuni della provincia di Viterbo colpiti dal terremoto del febbraio 1971 (3071) — (*Parere della I, della IV, della V e della VI Commissione*);

CASTELLUCCI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto (3344) — (*Parere della V, della X, della XII e della XIII Commissione*);

DE' COCCI: Proroga dei benefici a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto, previsti dall'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 (3478) — (*Parere della V, della XII e della XIII Commissione*);

STRAZZI ed altri: Modifica dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito in legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della provin-

cia di Ancona danneggiati dal terremoto (3657) — (*Parere della V Commissione*);

BENEDETTI ed altri: Rifinanziamento della legge 17 maggio 1973, n. 205, a favore dei comuni terremotati delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti (3831) — (*Parere della I, della V, della VI, della XI e della XII Commissione*);

MALAGODI e QUILLERI: Equiparazione delle provvidenze di legge a favore delle popolazioni danneggiate dalle scosse telluriche del 1972 nelle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti con quelle emanate a favore delle popolazioni di Ancona colpite da analoga calamità nello stesso anno 1972 (4314) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

— Relatore: Botta.

X COMMISSIONE PERMANENTE (Trasporti)

Giovedì 1° aprile, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione dei disegni di legge:

Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1963, n. 388, contenente norme per la difesa dalle discriminazioni di bandiera (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (4225) — Relatore: Merli — (*Parere della III e della XII Commissione*);

Norme concernenti la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di ricezione e di trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle petroliere (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (4227) Relatore: Merli — (*Parere della III, della V, della IX e della XIV Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4212) — Relatore: Merli — (*Parere della V, della VI e della VIII Commissione*).

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

BOFFARDI INES e BODRITO: Modifiche agli articoli 32 e 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, relativamente ai limiti di peso per i veicoli di trasporto (660) — (*Parere della IV e della IX Commissione*);

TASSI: Modifiche degli articoli 32, 33 e 121 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, delle norme sulla circolazione stradale e ritocchi della tassa di circolazione per gli autoveicoli industriali (2474) — (*Parere della IV, della V, della VI e della IX Commissione*);

TASSI ed altri: Aumento della portata lorda dei rimorchi agricoli e autorizzazione alla circolazione degli autocarri agricoli e degli autotreni agricoli (27422) — (*Parere della IX Commissione*);

MARIANI ed altri: Modifica degli articoli 10, 26, 32, 33 e 121 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, che approva il testo unico delle norme sulla circolazione stradale (2833) — (*Parere della IV, della IX e della XII Commissione*);

— Relatore: Mancini Antonio.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Giovedì 1° aprile, ore 17.

COMITATO RISTRETTO

Esame dei provvedimenti nn. 1198 e 2727, concernenti la « sperimentazione agraria ».

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Giovedì 1° aprile, ore 11.

COMITATO RISTRETTO

Esame delle proposte di legge nn. 2642, 4004 e 4280, concernenti miglioramenti previdenziali e assistenziali alle ostetriche.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Giovedì 1° aprile, ore 9.

COMITATO RISTRETTO

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 3207, 352, 2239, 2620 e 3771 concernenti la riforma sanitaria.

Giovedì 1° aprile, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Istituzione del servizio sanitario nazionale (3207) — (*Parere della I, II, IV, V, VIII, X, XII e XIII Commissione*);

MARIOTTI: Riforma sanitaria (352) — (*Parere della I, V, VIII, XII e XIII Commissione*);

LONGO ed altri: Istituzione del servizio sanitario nazionale (2239) — (*Parere della I, II, V, VIII, XI, XII e XIII Commissione*);

DE MARIA: Riforma sanitaria (2620) — (*Parere della I, V, VI e XIII Commissione*);

DE LORENZO ed altri: Istituzione del servizio sanitario pubblico (3771) — (*Parere della I, V, VI, VIII e XIII Commissione*).

— Relatori: Mario Ferri e Rampa.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Giovedì 1° aprile, ore 11.

UFFICIO DI PRESIDENZA.

Audizione dei rappresentanti regionali.

Giovedì 1° aprile, ore 16,30.

GRUPPO DI LAVORO INDIRIZZI GENERALI.

Audizione dei direttori delle testate giornalistiche radiotelevisive e del responsabile dei servizi parlamentari.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e Programmazione —
Partecipazioni Statali)

Comitato partecipazioni statali.

Venerdì 2 aprile, ore 9,30 e 10,30.

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA FUNZIONE DI
INDIRIZZO E DI CONTROLLO DEL PARLAMENTO
SULLE PARTECIPAZIONI STATALI.

Audizione dei rappresentanti sindacali del personale del Ministero delle Partecipazioni statali.

Esame dei risultati acquisiti.

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Martedì 6 aprile, ore 10.

Modificazioni del Regolamento parlamentare sui procedimenti di accusa.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Martedì 6 aprile, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto per la contabilità nazionale (1558) — Relatore: Azzaro — (*Parere della V Commissione*).

Discussione del disegno di legge:

Provvedimenti per l'incremento della produzione di monete metalliche (4249) — Relatore: Pumilia — (*Parere della I e della V Commissione*).

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatori BARBARO ed altri: Autorizzazione a cedere al comune di Margherita di Savoia un compendio demaniale di metri quadrati 50.000 sito nello stesso comune (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3923) — Relatore: Castellucci — (*Parere della IX Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Concessione di un contributo straordinario all'Istituto sperimentale per il tabacco (3448) — Relatore: Spinelli — (*Parere della V e della XI Commissione*).

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Aumento del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia di cui alla legge 18 dicembre 1955, n. 908 (4250) — Relatore: Marocco — (*Parere della V Commissione*).

COMITATO RISTRETTO.

Provvedimenti relativi all'azienda dei monopoli di Stato (3954, 4111 e 4173).

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Mercoledì 7 aprile, ore 10.

Modificazioni del Regolamento parlamentare sui procedimenti di accusa.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali) e II (Affari interni)

Mercoledì 7 aprile, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

SIGNORILE e MAGNANI NOYA MARIA: Riforma dell'assistenza pubblica e organizzazione dei servizi sociali (142) — (*Parere della IV, della V, della VIII, della XIII e della XIV Commissione*);

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA ed altri: Norme generali sull'assistenza e beneficenza pubbliche (426) — (*Parere della V, della XIII e della XIV Commissione*);

FOSCHI ed altri: Legge quadro di riforma dell'assistenza (1609) — (*Parere della V, della XIII, e della XIV Commissione*);

ARTALI: Legge quadro sui servizi sociali e sulla riforma della pubblica assistenza (1674) — (*Parere della V, della XIII e della XIV Commissione*);

ALESSANDRINI ed altri: Abolizione delle tessere di povertà ed istituzione dell'Ente regionale per l'assistenza sociale (2901) — (*Parere della V, della XIII e della XIV Commissione*);

PROPOSTA DI INIZIATIVA POPOLARE: Competenze regionali in materia di servizi sociali e scioglimento degli enti assistenziali (4379) (*Parere della V, della VI, della XIII e della XIV Commissione*);

— Relatori: per la I Commissione: Magnani Noya Maria; per la II Commissione: Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e programmazione — Partecipazioni statali)

Giovedì 8 aprile, ore 10.

Audizione dei Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle

partecipazioni statali sulla situazione della Montedison.

RELAZIONI PRESENTATE*Giunta per le autorizzazioni a procedere:*

Contro il deputato La Bella, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 595, primo, secondo e terzo comma, 61, n. 10, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione aggravata a mezzo della stampa) (Doc. IV, n. 276) — Relatore: Gerolimetto.

III Commissione permanente (Affari esteri) (ex articolo 79, sesto comma del Regolamento):

Ratifica ed esecuzione del protocollo complementare all'accordo di associazione tra la CEE e la Turchia e del relativo accordo interno finanziario, nonché del protocollo complementare all'accordo sui prodotti di competenza della CECA, con atto finale, firmato ad Ankara il 30 giugno 1973 (4263) — Relatore: Storchi;

Ratifica ed esecuzione delle convenzioni tra l'Italia e la Svizzera concernenti la sistemazione idraulica del torrente Breggia e la rettifica del confine lungo il torrente stesso, firmate a Berna il 23 giugno 1972 (*Approvato dal Senato*) (4350) — Relatore: Salvì;

Approvazione ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle sepolture di guerra, firmata a Parigi il 2 dicembre 1970 (*Approvato dal Senato*) (4351) — Relatore: Storchi.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 1 di giovedì 1° aprile 1976.